

FLIS



FLIS

POLIZIA LOCALE

ORGANO UFFICIALE **ANVU** - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

L'EDITORIALE:

San SEBASTIANO

Patrono della
Polizia Locale

In primo piano

LA GESTIONE AI PRIVATI DEGLI

IMPIANTI DI VIDEOSOR- VEGLIANZA

→ → CONTINUA
(dallo scorso numero)

DELITTI DEI PRIVATI

contro i
pubblici
ufficiali



ANNO XXVI N.1 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021

Riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero LL.PP.

SOLO PER I SOCI ANVU



IL BOLLINO 2021

PÒLIS - POLIZIA LOCALE

Via del Rosso n. 84,
Orbetello, GR
Tel. 0564 860467
Fax 0564 860853
Anno XXVI, n. 1
Gennaio - Febbraio 2021
Registrazione: N. 880/1995
del Tribunale di Trento

Tiratura 5.000 copie
Chiuso in redazione:
22 gennaio 2021

Direttrice:

Silvana Paci

Coordinamento editoriale:

Andrea Casna

Web Master:

Mirko Scognamiglio

Contatti:

webmail@anvu.it

Hanno collaborato:

Rosa Bertuzzi
Roberto Benigni
Damiano Brescia
Cino Augusto Cecchini
Luciano Mattarelli
Angelo Di Perna
Antonio Maria La Scala

In copertina:

San Sebastiano, opera
dell'artista Liucija Kvitka

Editore

ANVU - Ars Nostra Vis Urbis
Associazione Professionale
Polizia Locale d'Italia
Via del Rosso n. 84,
58015 Orbetello, GR

Stampa:

Grafiche Futura srl
Via della Cooperazione, 33
38123 Mattarello (TN)

• L'EDITORIALE: San Sebastiano patrono della Polizia Locale P. 3

IN PRIMO PIANO

• LA GESTIONE AI PRIVATI DEGLI IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA *di Angelo Di Perna* P. 6

COSA POTER FARE E COSA EVITARE DI FARE:

• 3 QUESTIONI GIURIDICHE NUOVE *di Antonio Maria La Scala* P. 12
Malversazione a danno dello Stato - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Istigazione alla corruzione

SPECIALE

• I DELITTI DEI PRIVATI CONTRO I PUBBLICI UFFICIALI *di Cino Augusto Cecchini* P. 17

APPROFONDIMENTI:

• LA TARGA PROVA NON VALE SUI VEICOLI IMMATRICOLATI *di Roberto Benigni* .. P. 27

NORMATIVA:

• ERRORE DI TRASCRIZIONE DELLA NORMA *di Rosa Bertuzzi* P.28
D.L.VO 152/2006 - CONTRASTO TRA COMMA 5 E COMMA 13 DELL'ART. 258/152

• ATTENZIONE A BEN FORMULARE GLI INVITI A
PRESENTARSI PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA *di Luciano Mattarelli* P. 31

• LEGITTIMO IL DASPO QUINQUENNALE *di Luciano Mattarelli* P.34
Anche se il giudice penale ha riconosciuto la particolare tenuità dei fatti

DAL TERRITORIO:

• SOMMARIO P. 37

• SAN SEBASTIANO MARTIRE, VISTO DA UN'ARTISTA LITUANA *di Damiano Brescia* .. P.38

• ANZIANO SIGNORE AIUTATO DALLA POLIZIA LOCALE P.39

• GIOVANNI VA IN PENSIONE P.40

• POSITIVO AL COVID-19 VIOLA LA QUARANTENA P.42

SOLO PER I SOCI ANVU



IL BOLLINO 2021



SILVANA PACI

Presidente nazionale ANVU

POLIS · GENNAIO - FEBBRAIO 2021

EDITORIALE

SAN SEBASTIANO

PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE

La sua storia per ricordare e celebrare anche le nostre vittime

Carissimi soci e socie, colleghi e colleghe della Polizia Locale d'Italia, siamo agli inizi del nuovo anno. Quello appena trascorso ha scritto una triste pagina nella storia dell'umanità, una pagina che ancora contraddistingue pesantemente il futuro.

L'editoriale che accompagna il primo Polis del 2021, vorrei dedicarlo alle nostre origini e a tutti coloro che a causa della nostra professione hanno messo a disposizione la loro vita e che, come "martiri", sono stati ingiustamente sacrificati dagli uomini e non ricordati nella storia.

Siamo la Forza di Polizia a Ordinamento Locale, quella più presente in ogni realtà d'Italia, quella più vicina al cittadino, che il 20 gennaio di ogni anno celebra il suo patrono, **San Sebastiano**.

Celebriamolo insieme per ricordare le nostre orgogliose origini, perché il 20 gennaio è il giorno in cui si decise di commemorare uno di noi, colui dal quale dobbiamo trovare la forza e l'orgoglio dell'appartenenza, lo spirito di Corpo e la fierezza di indossare la nostra divisa.

Purtroppo quest'anno non sarà possibile commemorarlo come al solito, non si riempiranno le chiese con le nostre divise, non saranno formati cortei e schieramenti per le strade e nelle piazze delle nostre città, non ci saranno celebrazioni e strette di mano, né conviviali momenti tra colleghi, magari in un ristorante per mangiare e bere insieme come pochissime

volte accade.

Quest'anno sarà sicuramente diverso per tantissimi di noi, ma la ricorrenza del nostro patrono la celebriamo comunque insieme, magari nei nostri cuori, o attraverso una video chiamata, o magari, nei nostri luoghi di lavoro con uno sguardo o un sorriso, spostando velocemente le nostre "mascherine" in segno di vicinanza e di solidarietà, sì, perché ne abbiamo bisogno, perché siamo consapevoli noi di ANVU che l'unione è la nostra forza.

SAN SEBASTIANO PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE

un breve cenno della sua storia

Il patronato della Polizia Locale è stato attribuito a San Sebastiano per la sua ritenuta appartenenza ad una "cohortes" della milizia di Roma. Il Santo, infatti, secondo quanto raccontato dalla **Leggenda Aurea** «una volta trasferitosi in questa città dalla sua natale (Milano o Norbona), divenne così tanto amato dagli imperatori Diocleziano e Massimiliano, che questi gli affidarono il comando della prima coorte», cioè dei pretoriani. La **Depositio Martyrum** del sec. IV d. C. e una annotazione del commento di **S. Ambrogio** (340 ca. - 397) al Salmo 118, informano soltanto del nome, della provenienza milanese, del luogo del martirio e della sepoltura in catacumbas - avvenuti alla fine del sec. III se non proprio agli inizi del successivo - della festività liturgica fissata nel giorno 20 gennaio,

data del martirio di San Sebastiano.

Più ricca, articolata di episodi e particolari biografici è, invece, la **Passio** nella quale, però, come spesso accade in tali contesti, ben poco può essere ritenuta attendibile, nonostante la "storia" del Santo sia stata compilata in data alquanto meritoria - intorno alla metà del sec. V, quando la memoria del soldato cristiano poteva ben essere ancora viva - e che l'autore mostri un'ottima conoscenza della topografia di Roma. San Sebastiano, si narra, nacque a Milano da famiglia narbonese. La madre era milanese e il padre un alto funzionario romano della Gallia meridionale. Desideroso di ricevere il martirio, si trasferì a Roma ove si arruolò nei pretoriani. Prestando servizio con fedeltà e lealtà, raggiunse alte cariche militari che gli permisero di svolgere, per molto tempo, azioni a favore dei cristiani. Li curò in carcere, attese alla sepoltura dei martiri e si dedicò, inoltre, alla diffusione della religione fra nobili e magistrati, con prodigiose conversioni. Questo aspetto della vita del Santo, diviso con la stessa onestà tra il giuramento militare prestato e la sollecitudine verso i sofferenti - o la Verità da loro professata - fu motivo per la Polizia Locale di acquisirne il patronato.

Scoperta tale attività, San Sebastiano fu condannato, legato nudo a un palo subì il martirio saettato dai propri commilitoni. Creduto morto, il suo corpo venne


abbandonato. Irene, una cristiana, accorsa nella notte per recuperare la salma, si accorse di lievi respiri e quindi curò il Santo, dopo averlo trasportato nella propria casa. Una volta guarito, invece di lasciare Roma come lo scongiuravano i compagni di fede, il Santo affrontò l'imperatore Diocleziano durante una celebrazione nel Tempio di Ercole. Dopo una prima e prevedibile sorpresa dei presenti, egli fu catturato, frustato a morte e il corpo gettato nella cloaca massima affinché si disperdesse. Lo recuperò Lucina, una matrona, alla quale il Santo era apparso in sogno indicandole il posto in cui era arenato, popolarmente si dice presso l'attuale Chiesa di Sant'Andrea della Valle. Gli fu data sepoltura, come lui stesso aveva richiesto alla donna, nella catacomba sulla Via Appia «accanto ai resti degli apostoli». Una memoria dedicata ai SS. Pietro e Paolo esisteva su questa via già dal sec. III ed è probabile che qui sia stato tumulato il corpo del martire.

San Sebastiano durante il Medio Evo fu eletto protettore di diverse corporazioni, fra cui bisogna almeno ricordare quelle dei mercanti di ferro, degli arcieri e degli archibugieri. È possibile quindi che questo legame con le armi abbia, infine, favorito il moderno patronato sulla Polizia Locale.

Molti anni addietro, **Pio XII** delineò la figura dell'allora "vigile" con queste stupende parole: «Il vigile urbano è, in qualche modo, l'occhio, l'orecchio, la mano e il cuore della pubblica autorità a vantaggio del bene comune della cittadinanza» (Discorsi di Pio XII). Quale espressione più riuscita potremmo trovare oggi per descrivere la nostra funzione di tutori dell'ordine?

Rimeditando il suo esempio di uomo e di cristiano, il Santo Padre, oggi **San Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła** rivolgendosi agli allora "Vigili Urbani" pronunciava queste parole:

«... È noto a tutti che il servizio che ogni giorno prestate ai cittadini è impegnativo, spossante e a volte non pienamente compreso da coloro stessi per i quali vi affaticate ... quale saldezza di nervi, quanta dedizione e sollecitudine, quanti rischi nel quotidiano svolgimento



San Sebastiano, opera di Andrea Mantegna, 1475 circa

del vostro lavoro ... bastano questi pochi accenni su un'attività così multiforme a rivelare quanto sia preziosa e benefica la vostra istituzione!!! ... So che siete ben intenzionati a rispondere generosamente al vostro dovere. Io vorrei che le mie parole vi confermassero in tale proposito; e ancor più che vi facessero sentire l'impegno quotidiano come una vera "missione". Per questo amo ricollegarmi all'immagine del mio venerato predecessore e vi raccomando che il vostro occhio sia il più possi-

bile limpido e puro; che il vostro orecchio sia costantemente attento; che la vostra mano sia sempre pronta non solo ad indicare la direzione o a regolare il movimento delle persone, ma in primo luogo a soccorrere chi si trova in difficoltà. Soprattutto il vostro cuore - che è il cuore della pubblica autorità - sia vigile, sensibile, aperto e premuroso: sono tante le persone bisognose, sole o indifese, che invocano un po' di calore umano e che possono trovare, nella vostra premura, un segno di nuova speranza ... A tutti voi, ai vostri familiari e ai vostri colleghi impartisco la mia benedizione ...». È con queste parole che desidero concludere l'editoriale, dedicandolo a tutte, una ad una, le nostre "vittime", a quelle di oggi e a quelle di ieri, a tutti i nostri colleghi che hanno subito ingiustizie, a coloro che, come il nostro collega **Michele Liguori**, hanno combattuto per la legalità, come l'eroe della "Terra dei Fuochi" che solo nel 2018 è stato riconosciuto vittima del dovere.

L'ANVU nell'anno 2013 dedicò il suo calendario storico alle vittime del dovere e lo fece poco dopo l'ennesimo sacrificio di una vita umana, quella del collega **Nicolò Savarino** che il 12 gennaio 2012 venne barbaramente trucidato durante la sua attività di servizio e nell'adempimento di un dovere. Una vittima che come tante ha subito e ancora sta continuando a subire gravissime ingiustizie. Come Nicolò Savarino così tanti altri colleghi dopo di lui hanno perso la vita e anche a loro va il nostro ricordo, il nostro affetto e la nostra vicinanza. Ricordiamoli sempre e, soprattutto, celebriamoli nel giorno del nostro Patrono, San Sebastiano. Vi abbraccio fraternamente.

POST INCIDENTE

A 360 GRADI H24 365gg

LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI CITTADINI

SONO AL CENTRO DEL NOSTRO INTERESSE



consorzio italiano strade e ambiente

Ripristino della Sicurezza e Pulizia Strade Post Incidente

INTERLOCUTORE UNICO EFFICIENZA E TRASPARENZA
UN NUOVO MODO DI GESTIRE LA SICUREZZA STRADALE

Numero Verde
800-616 616





La gestione ai privati degli IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Ha destato scalpore negli ultimi tempi la decisione di un'importante comune turistico della regione Campania di cedere in gestione il proprio impianto di videosorveglianza ad una società di vigilanza privata. Tale decisione ha comportato numerosi dubbi e perplessità in merito all'opportunità della scelta effettuata e soprattutto della legittimità della stessa.

Nelle Amministrazioni comunali e nei Comandi di Polizia Locale si sta diffondendo la convinzione del fatto che non è sufficiente installare ed implementare sistemi di videosorveglianza su buona parte del territorio comunale, se a ciò non corrisponde la presenza di personale dedicato in modo efficace alla gestione ed al controllo di tali impianti. Ecco allora che, tanto nelle realtà più grandi dove le telecamere sono veramente numerose, quanto in quelle più piccole in cui il personale è insufficiente e oberato di incombenze, alla luce dei noti limiti assunzionali, si sta facendo pian piano l'ipotesi di esternalizzare, in tutto o in parte, la gestione e il controllo degli impianti di videosorveglianza con l'affidamento alle società di vigilanza

privata e il successivo avviso dato alle forze dell'ordine. Tale possibilità, sebbene in modo embrionale è anche prevista da qualche atto normativo in materia di privacy, anche se risalente a qualche anno fa. In tal senso va sicuramente fatto riferimento al **Provvedimento generale del Garante della Privacy, 8 aprile 2010**, il quale al punto 4.6 "Sistemi integrati di videosorveglianza" incentiva il ricorso a sistemi di videosorveglianza integrati tra diversi soggetti pubblici e privati, nonché l'offerta di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori (società di vigilanza, internet service providers), proprio in ottemperanza del sempre più attuale principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, prevedendo, inoltre, la messa a disposizione delle immagini riprese, con diverse tecnologie e modalità, per le forze di polizia.

Analogamente il **D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 48/2017 (Decreto Sicurezza Minniti)**, prevede all'art. 7 la possibilità per gli enti gestori di edilizia residenziale, gli amministratori di condomini, le imprese, le associazioni di

categoria, i consorzi o i comitati costituiti fra imprese, professionisti o residenti di proporre progetti per la messa in opera, a loro carico, di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici alle centrali delle forze di polizia, ma anche ad istituti di vigilanza privata convenzionati.

Tornando invece sul concetto di sicurezza integrata, l'evoluzione normativa si è spinta sempre più verso una maggiore collaborazione, non solo tra le diverse forze dell'ordine, ma anche tra quest'ultime e gli organismi privati. Gli istituti di vigilanza, infatti, sono stati chiamati in causa per poter condividere i loro sistemi di videosorveglianza e connetterli con le centrali operative tipiche delle amministrazioni pubbliche, conservando sempre le prescrizioni di una corretta indicazione che avverta della presenza di impianti di videosorveglianza e rispettando i principi di pertinenza e non eccedenza, ovvero registrando sempre e solo le immagini strettamente indispensabili.

Il legislatore ha previsto delle idonee misure di detrazioni fiscali

sulle imposte comunali che le amministrazioni comunali possono concedere ai privati nel momento in cui quest'ultimi s'impegnano a versare delle quote per gli oneri di investimento, manutenzione e gestione di tali impianti. Si tratta di un ulteriore allargamento del concetto di integrazione, tra forze pubbliche ed istituti privati, capace di aumentare il livello di sicurezza e decoro degli spazi urbani.

Non solo realizzazione e corretto funzionamento degli impianti di videosorveglianza pubblica, con annessa manutenzione e politiche volte ad una maggiore efficienza, ma appunto, promuovere accordi in partenariato con le altre realtà presenti sul territorio, di natura privata, che puntino all'adozione di nuovi e maggiori sforzi in termini di impiantistica ed attrezzature che vadano ad aumentare il livello di video controllo.

La soluzione più facilmente attuabile ed anche più consona ai dettami sulla normativa della privacy (**Reg. UE 679/2016 e D. Lgs 51/2018**) appare quella di detenere in proprio e nei locali dell'amministrazione interessata il sistema di gestione della videosorveglianza e i monitor, esternalizzando esclusivamente i compiti di vigilanza sulle immagini. La soluzione più praticabile sarebbe quella di affidare ad istituti di vigilanza il compito di mettere a disposizione del Comando di Polizia Locale del personale da loro dipendente per il monitoraggio degli schermi. Di fronte a eventi rilevanti, tali operatori potrebbero agire direttamente sulle telecamere, cambiando le inquadrature, zoomando le immagini e dando informazioni alle pattuglie sul territorio passando attraverso il responsabile della centrale operativa che appartiene alla Polizia

Locale. In questo caso il titolare dei dati resterebbe il Comune mentre il Comandante della Polizia Locale verrebbe individuato come "designato" alla gestione a cui sarebbero affidati specifici compiti e funzioni, mentre eventuale personale di Polizia Locale, in servizio alla centrale operativa oltre ad addetti della società di vigilanza privata, sarebbero accreditati, previa specifica nomina, "autorizzati al trattamento dei dati". Anche per quanto riguarda la novità delle telecamere di natura privata, connesse e messe in rete con le centrali operative, le difficoltà normative sono di non poco conto. Anzitutto l'immane Regolamento Comunale deve obbligatoriamente prevedere tale possibilità, andando a specificare anche gli opportuni strumenti di indennizzo degli investimenti privati, ma anche prevedere uno specifico accordo con gli altri enti istituzionali - Prefettura in primis - che entrino nell'ottica di "istituzionalizzare" questo genere di iniziative e renderle sempre più operative e funzionali all'obiettivo principale da perseguire.

Particolare da non sottovalutare, inoltre, il fatto che mettere a disposizione delle forze di polizia le immagini riprese, significa anche intraprendere l'unica possibilità prevista dalla legge di posizionare le telecamere sulle strade e nelle piazze vicino gli edifici privati (siano essi centri commerciali, attività produttive o aree residenziali). In caso contrario infatti, le telecamere di natura privata, non possono riprendere in alcun modo gli spazi pubblici, andando a garantire una minore efficienza e copertura del servizio di video controllo.

Infatti il titolare, o chi ne esercita le funzioni, dovrà designare per iscritto tutte le persone fisiche,

autorizzate rispetto al ruolo realmente svolto a eseguire le proprie funzioni che potrebbero essere anche diversificate in differenti mansioni. Un discorso a parte merita la nomina del personale degli istituti di vigilanza a cui sarebbe opportuno conferire anche la nomina di ausiliari di PG ai sensi dell'art. 348 c. 4 c.p.p. in caso del verificarsi di fatti costituenti reato nella visualizzazione delle immagini.

Più complicato da un punto della gestione della privacy sarebbe invece la soluzione che porterebbe all'esternalizzazione completa del servizio direttamente alle centrali delle società di vigilanza privata. In particolare poi se il Comune si dovesse dotare dei cosiddetti sistemi di videosorveglianza intelligenti. In questo caso titolare del trattamento rimarrà comunque l'ente mentre l'istituto di vigilanza assumerà la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati. **In questo caso sarebbe opportuno inserire la facoltà di esternalizzare il controllo e la gestione delle telecamere all'interno del regolamento della videosorveglianza, ribadendo le finalità della videosorveglianza sia all'interno del regolamento sia nel contratto di affidamento del servizio. Ed inoltre provvedere necessariamente ad acquisire, dalla società di videosorveglianza, la nomina dell'eventuale persona fisica a cui saranno delegate le funzioni di responsabile esterno del trattamento dei dati al quale saranno affidati specifici compiti e funzioni, quale referente operativo della società di videosorveglianza. Eventualmente poi sarebbe utile nominare con mansioni diverse anche come operatore accreditato con funzioni di responsabile, un funzionario della Polizia Locale (il Comandante o**

altro ufficiale) che si interfaccerà con compiti diversi con il responsabile della società di vigilanza e fare in modo che le videocamere comunali, date in controllo e gestione alla società, siano collocate in una “control room” dedicata e non in una generica centrale operativa dove vengono svolte attività diverse e visionate telecamere di impianti non appartenenti al Comune. Infine, provvedere come già detto in precedenza, da parte del titolare ad individuare e a nominare unitamente al responsabile della ditta operatori dipendenti della società di vigilanza privata come “autorizzati al trattamento dei dati” (accesso a control room, visione immagini, salvataggio, ecc.), in un numero il più possibile limitato in virtù del principio del “minimizzazione dei dati” previsto dall’art. 5, paragrafo 1, lett. C del Reg.UE 679/2016 (GDPR) che prescrive che i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati.

Dopo quasi un decennio di scarsa incidenza normativa, con il **decreto legge 14/2017, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»**, il legislatore ha infatti inteso potenziare il ruolo della Polizia Locale e degli amministratori nella lotta al degrado delle aree urbane. Per una puntuale definizione settoriale, si fa richiamo all’art. 4 comma 1 del decreto in questione, il quale definisce per sicurezza urbana «il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della

criminalità (...) la promozione del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile». Concetti ampi e piuttosto diffusi, che potenzialmente interessano ogni aspetto che attiene alla vivibilità dei centri urbani, attraverso il contrasto agli episodi criminali e/o illegali, ma anche tesi ad una maggiore cultura della riqualificazione e di valorizzazione delle buone pratiche di convivenza civile. Le stesse istituzioni dunque, non prendendo in considerazione le sole forze di polizia, sono chiamate ad un maggiore sforzo per poter incidere positivamente sulla qualità della vita di un territorio. Tanto per chiarire, i Comuni, le Regioni, gli istituti scolastici e i presidi medici, nondimeno i servizi sociali e le associazioni del terzo settore, sono chiamati, ciascuno per il proprio ambito di riferimento, a fornire il loro contributo per ridurre e contrastare gli episodi di marginalità e di esclusione sociale che potrebbero minare alle fondamenta di una pacifica convivenza urbana.

In questo insieme di compartecipazione di diversi attori pubblici, si inserisce il concetto di sicurezza integrata, ovvero tutti gli interventi assicurati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per concorrere, nel rispetto delle diverse competenze, alla promozione di un sistema di sicurezza. Per la prima volta, infatti, per contrastare un'emergenza crescente di sicurezza viene individuata una strategia comune alle diverse forze di polizia, le quali si troverebbero a gestire in modo uniforme le informazioni, le pratiche operative e condividere la gestione degli strumenti tecnologici di contrasto alla criminalità. (Manzelli, Sivieri).

D'altronde, le politiche di sicurezza integrata devono essere strut-

turate in modo da raggiungere un miglioramento della qualità della vita delle aree urbane e delle periferie, ed al tempo stesso favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione, sotto gli aspetti sociali, culturali ed economici, delle aree interessate. Giusto a titolo di esempio, i casi di cronaca che evidenziano la scarsa vivibilità di diverse periferie, in ogni angolo d'Italia, dove si moltiplicano gli episodi di degrado e di incuria, e



dei più svariati fattori riconducibili alla criminalità, organizzata e non. Sono fattori che mettono al centro un'attenzione sempre maggiore ed una necessità di intervento del settore pubblico chiamato ad adottare le giuste contromisure.

Il concetto di sicurezza integrata viene dunque inteso proprio in una doverosa collaborazione, non solo dalle differenti forze di polizia, ma anche tra i vari livelli di governo del territorio, in modo tale da migliorare sempre più il decoro delle città. Lo sforzo deve essere inteso a livello istituzionale tra tutti gli attori pubblici presenti sul territorio. Attraverso opportuni accordi per la promozione della sicurezza integrata, le varie

forze di polizia nonché i Sindaci, interessati anch'essi da una maggiore considerazione legislativa, sono chiamati ad individuare delle iniziative per contrastare gli episodi di illegalità diffusa.

È necessario un coordinamento degli sforzi che riesca a garantire le giuste competenze nei controlli e negli accertamenti, ed al tempo stesso, fornire le risposte al bisogno della comunità in termini di sicurezza. A tal fine una colla-



borazione inter istituzionale, come appunto fa riferimento il decreto n. 14 del 2017, si è posto quale baluardo di garanzia e legalità per addivenire ad una soluzione soddisfacente dal punto di vista dell'efficienza e dell'economicità, la quale ricordiamo, essere comunque approvata in un'ottica di razionalizzazione delle finanze pubbliche.

Le amministrazioni pubbliche, come testimoniato dalle linee guida dell'Anci¹, hanno salutato con moderata soddisfazione questo intervento legislativo proprio per tutte le novità introdotte che vanno a beneficio tanto delle re-

altà locali - o sarebbe meglio, in questo caso, utilizzare il termine territoriali - quanto delle comunità. Quest'ultime infatti, iniziano a rendersi conto che ad operare sul territorio vi sono una diversità di soggetti, tutti deputati ad un controllo che sia più efficace e soprattutto chiamati ad una dovuta collaborazione ed interconnessione di interventi da attuare in stretta sinergia. L'obiettivo principale, dunque, attraverso degli accordi specifici di collaborazione, resta sempre il contrasto alla criminalità diffusa ed il consolidamento delle situazioni di pacifica convivenza nei centri urbani.

A livello gerarchico, il decreto analizzato non ha modificato quelli che sono gli assetti generali ed assodati già da tempo. Restano intatte le competenze basilari e fondamentali di Prefetture e Questure, così come i concetti di ordine e sicurezza pubblica restano ad esclusivo appannaggio delle forze statali, pur aprendo a degli scenari di partecipazione delle polizie locali. È una prima breccia legislativa che apre, appunto, ad un nuovo spazio di competenze e di possibili modifiche legislative che portano sempre più le vecchie guardie municipali a cimentarsi in questa grande battaglia in favore della pubblica incolumità. La presenza ed il ruolo degli amministratori locali però, viene prevista anche all'interno delle riunioni dei Comitati provinciali per ordine e sicurezza pubblica, dove appunto, le informazioni e le risorse strumentali dei comuni possono spesso apportare delle sensibili migliorie per poter gestire in modo sempre più adeguato e professionale le questioni relative alla pubblica sicurezza.

Per quello che concerne il ruolo

della Polizia Locale, viene rafforzato il concetto di collaborazione con le altre forze di polizia per lo scambio di informazioni e procedure amministrative; l'interconnessione tra le sale funzionali delle diverse centrali operative nonché la regolamentazione dell'uso in comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e attività a rischio; ultimo, ma non in ordine di importanza, l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori, ad evidenziare quanto sia importante la formazione soprattutto per gli operatori impegnati in quei settori oggetto di costanti evoluzioni normative e strumentali².

Una collaborazione che viene ulteriormente arricchita dai patti per la sicurezza urbana, con accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato - città e autonomie locali, il Prefetto ed il Sindaco, possono sottoscrivere degli accordi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, favorendo l'impiego delle diverse forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio e la promozione del rispetto del decoro urbano in determinate aree (che possono essere parchi, luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, o adibite a verde pubblico) da sottoporre a particolare tutela.

In questo modo si vogliono eliminare progressivamente le aree di degrado e contrastare gli episodi di illegalità, attraverso anche delle azioni mirate e programmate ad hoc, in determinati spazi più soggetti a queste degenerazioni. Con questi patti si possono dar vita quindi, anche prevedendo dei fondi specifici, a dei presidi di

¹ <http://www.anci.it/wp-content/uploads/La-nota-Anci-di-agosto-2018-sulle-linee-guida-generaliper-la-sicurezza-integrata.pdf>

² <https://www.diritto.it/sicurezza-integrata-sicurezza-urbana-nuovi-compiti-la-polizia-municipale/>

legalità, coordinando appunto i vari soggetti, per intensificare i controlli e rendere la presenza delle forze di polizia più omogenea e meglio organizzata soprattutto laddove è più avvertita l'esigenza di garantire il diritto alla sicurezza.

Questi patti per la sicurezza dovranno avere sempre l'approvazione da parte dei sindaci e delle prefetture, prima di dare luogo a qualsiasi tipo di iniziativa ed in ogni caso, dovranno essere approvati dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e consecutivamente validati



dal Viminale (Sivieri). Un iter certamente un po' lungo, ma che richiede comunque il costante bilanciamento tra diversi diritti, del sempre vivo rapporto tra sicurezza e privacy, e come tale deve essere attentamente analizzato.

Proprio il concetto di privacy, unito al trattamento dei dati personali, costituiscono un tema molto delicato, che deve necessariamente essere meglio dibattuto poiché la riservatezza dei cittadini è un aspetto di altissimo profilo e che comporta appunto una discussione ampia e certamente degna di ulteriori

approfondimenti.

Fin qui abbiamo visto le varie disposizioni e provvedimenti legislativi utili a regolamentare ogni progetto di videosorveglianza coniugato con i principi, moderni, di sicurezza urbana e sicurezza integrata. Certamente, anche gli strumenti vanno affinandosi sempre più, perché cresce continuamente l'esigenza di garantire alla collettività delle adeguate misure di sicurezza, che possano contrastare - talvolta anche sul nascere - quelle attività illegali che rappresentano un turbamento del-

la convivenza civile.

Vi è la necessità di organizzare delle azioni sinergiche, prevenendo delle strumentazioni tecnologiche capaci di consentire la più ampia fruibilità dei contenuti tra le diverse realtà istituzionali, affinché possano fare un uso efficace e funzionale allo scopo di garantire una maggiore sicurezza. Gli stessi sistemi già operativi, magari in vigore dapprima delle recenti innovazioni normative in materia, hanno dovuto apportare le dovute modifiche per adeguarsi alle disposizioni intervenute.

Adempiere alle norme però, po-

trebbe non essere necessario, in mancanza di quella lungimiranza fondamentale per guardare al futuro e dotarsi dei migliori mezzi per poter svolgere un ottimo servizio pubblico. Il primo passo da compiere dunque, per predisporre una giusta precauzione, prendendo ad esempio un Ente Comune, è quella di dotarsi (o aggiornare) di un Regolamento Comunale di videosorveglianza in modo da normare gli impianti attivati o da attivare sul territorio.

Questo regolamento - che deve anzitutto definire le modalità di utilizzo, configurarne gli adempimenti e le dovute garanzie per un corretto trattamento dei dati - può prevedere i diversi sistemi di monitoraggio e soprattutto deve essere finalizzato a prevenire e reprimere ogni episodio illegale ascrivibile alla circoscrizione territoriale, evitare quei fenomeni di degrado e controllare in generale, quelle zone più soggette a violazioni e abusi.

Tra le premesse ed i principi generali, vanno riportate in buona sostanza tutte le forme di tutela a sostegno degli interessati, ed altresì richiamati i principi di liceità, necessità e proporzionalità, ai quali, ovviamente, tutte le attività vanno commisurate. Occorre individuare il "designato" al trattamento dei dati rilevati con gli apparecchi di videosorveglianza, (nella fattispecie, il Comandante della Polizia Locale), il quale potrebbe comunque delegare in forma scritta le proprie funzioni, fermo restando la sua vigilanza sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento dei dati in conformità alle normative vigenti.

Il Regolamento deve proseguire puntando l'attenzione sull'informativa, che deve appunto fornir-

re l'opportuna segnalazione, mediante idonea cartellonistica, agli interessati che stanno per accedere all'interno di un'area videosorvegliata e soprattutto, si rende opportuno procedere alla pubblicazione dell'informativa anche sul sito istituzionale dell'ente, concernente le modalità e la finalità degli impianti, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità per esercitare il diritto d'accesso dell'interessato.

Le finalità perseguite mediante l'uso dei sistemi di videosorveglianza devono essere ad ogni modo conformi alle funzioni istituzionali attribuite agli enti, tra le quali, vi rientra appieno titolo, la tutela della sicurezza urbana. Ovvero quelle attività di prevenzione e repressione dei reati e i controlli di polizia amministrativa e nondimeno utili, il monitoraggio della circolazione stradale, di determinate aree critiche sotto i vari aspetti della sicurezza pubblica, la tutela del patrimonio pubblico e la salvaguardia ambientale.

Il Regolamento deve prevedere, inoltre, l'eventuale collaborazione con i privati, stabilendo tutte le strumentazioni particolari per le attività di videosorveglianza, e disciplinando puntualmente le procedure per l'accesso ai filmati. Devono essere infine garantite le misure di sicurezza delle postazioni di controllo, della centrale di registrazione, dove vi può accedere solo il personale autorizzato dal Responsabile del trattamento o gli addetti istituzionalmente individuati all'interno del Corpo, incluso il personale preposto alla manutenzione degli impianti. Ed infine, particolare fondamentale, bisogna precisare come prescritto dal punto 15 delle Linee guida del Garante

europeo, pubblicate definitivamente il 29 gennaio 2020, che i dati personali possono essere trattati mediante la videosorveglianza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 lettera e in quanto necessario per «l'espletamento di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri» e che in questo caso quindi non vi è bisogno del consenso espresso degli interessati.

Al termine di questo lavoro, possiamo affermare che al di là degli strumenti messi in campo per svolgere il proprio lavoro, nella fattispecie gli strumenti di videosorveglianza applicati alla sicurezza urbana, occorre sempre dotarsi di obiettivi che siano concreti e raggiungibili. La comunità non ha bisogno di astrattezze e di risultati solo sulla carta, ma nel concreto inconsistenti o privi di significato.

Ecco perché nel momento in cui le amministrazioni decidono di dotarsi di un qualche impianto di videosorveglianza, anzitutto lo devono fare nel pieno rispetto della legge, il che significa anche avere la giusta considerazione tanto degli operatori, chiamati a svolgere un ruolo delicato, quanto dei cittadini che si configurano come diretti interessati.

Questo obiettivo poi deve essere sostenibile nel tempo, ovvero deve essere sempre in grado di rispondere alle criticità che si in-



tendono affrontare, e coerente con le scelte strategiche che vengono predisposte. Per un controllo capillare sul territorio, e che tenga conto delle diverse istanze dei cittadini, andranno attivate le opportune sinergie con le altre realtà istituzionali e non, presenti in loco, e trarre da un impegno collaborativo, le giuste competenze e le risorse -

economiche e tecniche - per garantire i dovuti interventi.

Abbiamo visto che anche il legislatore, in ottica di privacy e mediante lo strumento della DPIA, ha dato tanto valore alla fase preventiva in quanto, se strutturata in modo efficiente, il servizio reso sarà all'altezza. Ebbene, il migliore degli auspici che possiamo rivolgere alle forze di polizia - ed in particolare alla Polizia Locale - è di essere sempre in grado di saper programmare gli interventi e le attività da mettere in campo. Attraverso una fondamentale capacità di analisi, e di una successiva misurazione dell'impatto, il lavoro svolto sarà certamente di pregevole qualità. La sicurezza urbana è una di quelle misure che non dovrebbe (mai) subire ingenti tagli di risorse, ma che, allo stato delle cose, certamente non vedrà una diminuzione delle attenzioni e delle competenze. La professionalità degli operatori di vigilanza infatti, tende sempre più nella direzione di saper adottare le giuste contromisure per aggredire i diversi fenomeni di illegalità e garantire una pacifica convivenza alla comunità.



3 QUESTIONI GIURIDICHE NUOVE

*Malversazione a danno dello Stato
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Istigazione alla corruzione*

MALVERAZIONE AI DANNI DELLO STATO EX ART. 316 BIS C.P. CONCORRE CON IL REATO DI TRUFFA AGGRAVATA EX ART. 640 BIS C.P.?

Il reato di «malversazione a danno dello Stato» trova la sua disciplina all'art. 316 bis c.p. collocato all'interno del Libro II – Titolo II – Capo I dedicato ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

La norma de qua tutela il buon andamento della P.A., che, mediante l'erogazione del denaro, persegue la cura dell'interesse pubblico demandatole, utilizzando il privato beneficiario come collaboratore, il quale, qualora metta in atto una delle condotte qui incriminate, impedisce così il conseguimento del fine pubblico.

La malversazione configura un reato comune e, precisamente, viene commesso da chi abbia ricevuto un finanziamento pubblico diretto alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Soggetto passivo del reato è la P.A., la Comunità europea e gli altri enti pubblici, tra i quali, alla luce del D.Lgs. 163/2006, rientrano anche gli organismi di diritto pubblico.

Presupposto per la configurabilità del delitto è l'ottenimento concreto del finanziamento, non essendo sufficiente una mera disposizione di pagamento e la destinazione di scopo del finanziamento (e dunque la specifica finalità di pubblico interesse della somma erogata). Dal momento che a livello legislativo è assente una dettagliata tipizzazione delle modalità d'esecuzione, la malversazione è da considerarsi a tutti gli effetti un reato a forma libera, senza evento naturalistico (dunque di mera condotta) e di danno.

Trattasi inoltre di reato istantaneo ad effetti permanenti, secondo vari autori di natura omissiva, consistendo la condotta nell'omessa giusta destinazione del finanziamento. Secondo altri trattasi invece di delitto commissivo, stante la mala gestio nel destinare altrove la somma ottenuta.

A favore della natura omissiva vi è comunque costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui, infatti il momento consumativo del delitto è quello in cui scade il termine ultimo per realizzare le opere di pubblico interesse.

Segnatamente, in merito, la Suprema Corte di Cassazione, sezione VI, del 28 novembre 2002, n. 40375 ha disposto che: «Il momento consumativo del reato di malversazione a danno dello Stato, previsto dall'art. 316 bis c.p., coincide con la scadenza del termine ultimo entro il quale avrebbero dovuto essere realizzare le opere per le quali erano stati concessi i pubblici finanziamenti, non potendosi escludere, fino a quando detta scadenza non si sia verificata, che l'agente, pur se abbia nel frattempo destinato quei finanziamenti ad altra finalità, non provveda comunque alla realizzazione delle opere con altri mezzi economici di cui abbia o acquisti la disponibilità».

La frustrazione di un interesse pubblico non generico ma specifico fa sì che il reato sia configurabile anche nel caso in cui il privato destini le risorse anche per fini di interesse pubblico differente da quelli previsti all'atto di erogazione.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di sottrarre le risorse allo scopo prefissato.

Fatta questa breve premessa sulla struttura del reato di «malversazione ai danni dello stato», al fine di comprendere quando questo reato possa ritenersi integrato è, ora, opportuno evidenziare un'importante recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che si è occupata della questione se: «il reato di cui all'art. 316 bis c.p., di cui ci occupiamo, concorre con quello di cui all'art. 640 c.p. ossia di truffa aggravata ai danni dello Stato».

In merito con la sentenza del 28 aprile 2017, n. 20664 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno pronunciato il seguente principio di diritto: «Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)».

Come si legge in sentenza, gli Ermellini hanno esordito rimarcando la necessità di distinguere due contrapposte interpretazioni delle disposizioni richiamate. Secondo la prima di esse, è da escludere un rapporto di specialità tra i due reati e si ritiene sussistente il concorso delle fattispecie in ragione della mancanza di identità degli interessi protetti; inoltre, proseguono i giudici della Corte, l'eventuale concomitanza dei due comportamenti non vale a caratterizzare una delle due ipotesi delittuose come speciale rispetto all'altra.

Secondo l'opposta interpretazione, invece, non si ritiene risolutiva, al fine di individuare gli spazi applicativi delle due disposizioni, la considerazione che i diversi momenti di consu-

mazione tra i due reati possano non coincidere, dal momento che il problema sorgerebbe quando la diversa destinazione dei beni viene impressa quando l'erogazione venga conseguita con artifici o raggiri, prospettandosi, in questo caso, un'ipotesi di concorso apparente di norma (art. 15 c.p.). In ultima analisi, entrambi gli orientamenti escludono che le due fattispecie possano porsi tra loro in un rapporto di specialità. Infatti, l'uno propende per l'esistenza di un concorso di reati, l'altro, negando tale concorso, conclude per la presenza di un concorso apparente di norme, valutando i comportamenti tipizzati nelle disposizioni in esame offensivi del medesimo bene giuridico, invocando a sostegno della propria analisi il principio del rapporto di sussidiarietà tra le norme. Il collegio, in definitiva, prendendo le mosse dalla giurisprudenza della Corte EDU e della stessa Corte di Legittimità, escludenti entrambe la sussistenza di un concorso apparente di norme basato su criteri diversi da quello di specialità, conclude la propria analisi propendendo per il primo dei due filoni giurisprudenziali summenzionati, ossia quello che pone in concorso i reati di malversazione e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

LA NUOVA FORMA DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO A SEGUITO DELLA RIFORMA OPERATA CON LA LEGGE N.3/2019

Il delitto di «indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato» trova la sua disciplina su-

bito dopo l'art. 316 bis c.p. e precisamente all'art. 316 ter c.p. Pertanto, anche tale reato viene sistematicamente collocato nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione.

La disposizione de qua è stata oggetto di modifiche operate con la legge n. 3 del 2019 (c.d. spazza corrotti) e punisce l'indebito ottenimento di somministrazioni finanziarie statali o europee mediante l'utilizzo di informazioni decettive.

Bene giuridico tutelato dalla norma è la Pubblica Amministrazione nella propria libertà (non viziata né compromessa o condizionata) nel procedimento formativo della volontà di distribuire le proprie risorse finanziarie. In altri termini la norma tutela il patrimonio pubblico.

La disposizione in esame, dal punto di vista strutturale, si apre con una clausola di riserva: «salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p.».

Tale clausola esclude espressamente un concorso fra le due norme (artt. 316 ter e 640 bis c.p.) a differenza di quanto, invece, avviene per il reato di cui all'art. 316 bis c.p.

Ergo, possiamo affermare con precisione che tale delitto, ha carattere sussidiario, in quanto è configurabile solo ove il fatto non costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p. che punisce il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il problema di definire i margini di applicabilità dell'una o dell'altra fattispecie ha trovato concorde soluzione in dottrina e giurisprudenza, sostenendosi che, mentre il reato di cui all'art. 316 ter c.p. si configura nell'ipo-

tesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguita dal mero utilizzatore o presentatore di documenti o dichiarazioni falsi o contenenti attestazioni contra verum circa la presenza dei presupposti per la pubblica sovvenzione, risponde del più grave reato di cui all'art. 640 bis c.p. l'utilizzatore o presentatore di documenti che sia anche l'artefice delle suddette falsità. Invero, come correttamente osservato dalla dottrina e giurisprudenza più recente, la realizzazione del falso documentale preordinata allo scopo di ottenere l'indebita erogazione costituisce un "quid pluiris" rispetto al mero utilizzo dell'atto preconfezionato, integrando gli estremi "dell'artificio" rilevante ai sensi dell'art. 640 bis c.p. Precipuamente La Suprema Corte di Cassazione con recente sentenza ha sancito il seguente principio di diritto: «il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, ex art. 316 ter c.p., differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640 bis c.p., per la mancanza, nel primo reato, dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri» (V. Cass. Pen. Sez. II 13 ottobre 2017, n. 47064). Con riferimento al soggetto attivo la norma base esordisce con il termine "chiunque" e, pertanto, trattasi di un reato comune, anche se sul punto, parte della dottrina in maniera isolata e contravvenendo al dato testuale della norma ha sostenuto che trattasi di reato proprio, configurabile solo da chi consegua indebitamente l'erogazione. Tuttavia, proprio con riferimento

all'autore del reato in parola è intervenuta una prima modifica della Legge n. 3 del 2019 che ha inserito nel novero dei soggetti attivi - prevedendo, altresì, un trattamento sanzionatorio più elevato - il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. In tal caso non vi è dubbio che il reato in oggetto venga qualificato come reato proprio. Per quanto concerne l'elemento oggettivo del reato in esame consiste: nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere; nell'omissione di cose dovute; nell'indebito conseguimento per se o per altri di somme di denaro.

Emerge, dunque, come il fatto di reato possa essere configurato tanto con una condotta di tipo commissiva, quanto attraverso una condotta di tipo omissiva, quale la reticenza in ordine ad informazioni dovute. La prima condotta, commissiva, riguarda l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Tale dizione, volutamente ampia da parte del legislatore, abbraccia ogni tipo di falsità, sia essa ideologica che materiale.

La seconda condotta, omissiva, attiene, come detto, alle informazioni dovute e non presentate. Ossia le informazioni dovute la cui omissione può integrare il reato de quo devono trovare fondamento in una richiesta espressa dall'ente erogatore nel corso dell'istruttoria finalizzata alla concessione del finanziamento o risultare imposte dal principio di buona fede precontrattuale di cui all'art. 1337

c.c. Segnatamente, sul punto gli Ermellini hanno chiarito come «la mancata comunicazione all'INPS di situazioni implicanti la perdita del diritto di corresponsione dell'assegno sociale integrano il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, atteso che il reato de quo si configura qualora l'ente assistenziale non venga indotto in errore, in quanto chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere un'autonoma attività di accertamento» (cass. Pen. sez. II, 21 settembre 2017,




n. 47064).

Terzo elemento tipizzante del reato è, ovviamente, l'indebito utilizzo dei fondi.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico, la norma richiede il dolo generico: il soggetto deve

avere la coscienza e la volontà di aver conseguito un indebito contributo mediante una delle condotte appena descritte. Il dolo investe tutta la condotta; id est deve riguardare anche la conoscenza della rilevanza dei dati inseriti od omessi ai fini della procedura di erogazione dei contributi.

Il momento consumativo del reato corrisponde, secondo il dato normativo, nel momento in cui il soggetto percepisce effettivamente le somme indebite. Si evidenzia, infine, come già un supra precisato, che



l'art. 316 ter c.p. rientra nel novero dei correttivi operati con la legge n. 3 del 2019 (c.d. Legge spazzacorrotti) la cui modifica si sostanzia nell'introduzione di una ipotesi aggravata dalla qualifica del soggetto attivo del reato (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) e dalle relative modalità spaziotemporali del suo agire criminoso (abuso della qualità o poteri).

Se quindi nella sua configurazione base, il reato può essere commesso (come precisato) soltanto da soggetto estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione (da qui la contestazione da parte della dottrina per la collocazione sistematica della fattispecie de qua) nella nuova configurazione aggravata il reato diventa "proprio" in quanto commesso da pubblico ufficiale o incari-

cato di pubblico servizio. In tale ipotesi aggravata e "propria" il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio devono avere una condotta consistente nell'abuso della qualità o del potere. Si ha abuso della qualità quando il pubblico agente, pur senza essere competente in relazione ad un atto, fa pesare la sua qualità per ottenere la indebita prestazione. Si ha, invece, abuso di potere, quando il pubblico agente esercita i poteri dei quali è investito in maniera illegittima o per conseguire un fine illecito. Possiamo concludere affermando che il nuovo reato di cui all'art. 316 ter c.p. rappresenta una figura ibrida poiché contiene al suo interno anche elementi del reato proprio che consente di ristabilire quella di collocazione del reato all'interno del Libro II, Capo I del codice penale, «delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» che ante riforma aveva sollevato non poche critiche da parte della dottrina.

ART. 322 C.P. : ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Il reato di «istigazione alla corruzione» è disciplinato dall'art. 322 c.p. e mira a punire chi crea i presupposti per realizzare un atto di corruzione.

Segnatamente, tale norma contempla quattro diverse fattispecie. Due di queste riguardano una condotta che può essere posta in essere da chiunque, e quindi anche dal privato cittadino (configurando quindi un reato comune); le altre due fattispecie puniscono, invece, la condotta del pubblico ufficiale

(o incaricato di pubblico servizio), delineando quindi un reato proprio.

I primi due commi dell'art. 322 c.p. Puniscono chiunque offra (o prometta) denaro o altra utilità non dovuti - al pubblico ufficiale e questi non accetti.

Perché si configuri istigazione, ai sensi di tali commi, lo scopo dell'offerta (o della promessa) deve essere il medesimo contemplato negli artt. 318 e 319 c.p., cioè ottenere l'indebito esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del pubblico ufficiale o indurlo a omettere o a ritardare un atto del proprio ufficio, o comunque a compiere un atto contrario ai suoi doveri. Come detto, per aversi istigazione occorre che l'offerta o la promessa non sia accettata dal pubblico ufficiale; in caso contrario, la condotta del privato sarebbe punibile ai sensi dell'art. 321 c.p., in quanto integrante gli estremi di una vera e propria corruzione "attiva" (cui corrisponde la componente "passiva" rappresentata dall'accettazione da parte del pubblico ufficiale).

Il reato di istigazione (o la sollecitazione, di cui ai successivi commi dello stesso articolo) si pone, dunque, come reato di semplice condotta, in cui l'offerta o la promessa è sufficiente a far ritenere consumato il reato. Tale offerta o promessa, così come precisato in una recente sentenza della Corte di Cassazione deve essere ai fini dell'integrazione del reato in oggetto «seria e potenzialmente e funzionalmente idonea a indurre il pubblico ufficiale ad accettare» (C. cass. Pen. Sez. VI, 19 settembre 2018, n. 46015).

Per quanto concerne invece gli ultimi due commi dell'art. 322 c.p. e precisamente il terzo e quarto comma, puniscono, invece, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecitano la promessa o la consegna di denaro (o altra utilità) per i fini di cui sopra. L'elemento psicologico, pertanto, è rappresentato dal dolo specifico del soggetto che pone in essere l'offerta, la promessa o la sollecitazione, preordinato ad uno degli scopi di cui sopra. Le pene per il reato di istigazione alla corruzione (sia nelle fattispecie di reato comune che in quelle di reato proprio) sono commisurate sulla base di quelle previste per il corrispondente reato di corruzione, con la riduzione di un terzo rispetto a queste ultime. In merito al reato in esame, risulta opportuno evidenziare che lo stesso si distingue da al-

tri istituti affini contenuti nello stesso capo (Capo I "dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione") del Codice Penale.

In particolare, l'istigazione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 322 si distingue dal reato di concussione disciplinato dall'art. 317 c.p., poiché in quest'ultima fattispecie è contemplata la componente della costrizione, che è cosa ben diversa dalla mera sollecitazione, che invece può essere «intesa come semplice richiesta insistente».

Analogamente, l'istigazione alla corruzione si distingue anche dall'induzione di cui all'art. 319-quater c.p., mancando in essa l'elemento dell'abuso di potere, cui consegue (nell'induzione) uno stato di soggezione psicologica del soggetto privato. In merito la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: «La

condotta di sollecitazione, punita dal comma quarto dell'art. 322 c.p., si distingue sia da quella di costrizione (cui fa riferimento l'art. 317 c.p., nel testo modificato dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012) che da quella di induzione (che caratterizza la nuova ipotesi delittuosa dell'art. 319 quater c.p., introdotta dalla medesima l. n. 190) in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri» (Cass. Pen. Sez. VI, 04 febbraio 2014, n. 23004).





→ → CONTINUA (dallo scorso numero)

I delitti dei privati contro i pubblici ufficiali

«Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni».

LA RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE (ART.337, 339 C.P.)

Letteralmente cosa s'intende con l'espressione resistenza? Il vocabolo lascerebbe intuire il diritto di un soggetto (un individuo, un gruppo o, addirittura, un popolo) a non obbedire ad un potere illegittimo o anche ad un potere legittimo i cui atti, però, non siano conformi al diritto. Tale diritto, nei moderni ordinamenti, non trova più collocazione, perché è unicamente in capo allo Stato il monopolio dell'uso della forza, e la conseguente legittimità di questo uso si riduce alla sua conformità al diritto positivo.

Al più è possibile parlare di un dovere morale di resistenza agli imperativi giuridici che non corrispondono ai propri valori morali, ma non di un diritto di resistenza riconosciuto dall'ordinamento agli individui.

Venendo all'ipotesi delineata dall'articolo 337 c.p. possiamo immediatamente notare che si tratta di:

- 1) un reato comune in quanto può essere commesso da una qualsiasi persona fisica;
- 2) di danno, poiché è richiesta l'offesa in senso naturalistico del bene protetto;

3) di mera condotta e a forma libera, giacché può essere realizzato con qualunque condotta che sia idonea al raggiungimento dello scopo.

Inoltre, è **sempre configurabile il tentativo**. Il soggetto passivo può essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ma anche colui che stia prestando assistenza alle due figure ora accennate, se il suo intervento o aiuto sia stato da loro richiesto. Tuttavia, si deve correttamente rilevare che non rientrano fra i soggetti passivi gli esercenti un servizio di pubblica necessità (ovvero coloro che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una specifica abilitazione dello Stato, quando all'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi, ma anche i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione).

Per quanto riguarda le problematiche attinenti all'elemento materiale e all'elemento soggettivo, va detto che con la previsione normativa descritta dall'arti-

colo 337 c.p., il Legislatore ha inteso punire chiunque usi violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, come da richiesta del pubblico funzionario, gli prestino assistenza.

Anche in questo caso l'elemento materiale del reato si incentra sulla violenza e/o sulla minaccia usata dal soggetto attivo; a differenza, però, del reato di violenza previsto dall'articolo 336 c.p., dove la violenza o minaccia è posta in essere in relazione ad una futura attività del pubblico funzionario, nel reato di resistenza il comportamento messo in atto si riferisce ad un'attività che il funzionario sta compiendo.

Per cui si avrà violenza (336 c.p.) se la condotta criminosa è stata esplicita prima che il pubblico funzionario abbia posto in essere l'atto del suo ufficio, mentre si avrà resistenza (337 c.p.) se l'attività illecita è compiuta **mentre costui sta realizzando gli atti relativi alla sua funzione**.

La Cassazione ha previsto che la condotta penalmente rilevante può essere inquadrata come qualsiasi attività, commissiva od omissiva, che impedisca o intralci

la regolarità dell'atto di ufficio da parte del pubblico funzionario e che quest'ultimo l'abbia effettivamente percepita.

Non può, invece, essere ritenuta violenza o minaccia la c.d. resistenza passiva (stendersi per terra, rifiutare di obbedire, aggrapparsi a qualcosa per non essere sollevato di peso ed essere portato via.....), non perfezionando, quindi, il reato di resistenza neppure se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sono stati costretti ad usare la forza per vincerla (si veda in tal senso la Cassazione penale, Sezione VI sentenza 06 novembre 2012 n. 10136); neppure la fuga può configurare tale reato mancando sia la violenza sia la minaccia.

L'art. 337 c.p. richiede soltanto che la violenza o la minaccia sia usata per opporsi al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nel compimento di un atto o di un'attività del suo ufficio. Ne consegue che, per concretare il delitto di resistenza, è sufficiente anche la mera violenza sulle cose, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio. (Nella specie, relativa al rigetto di un ricorso, l'imputato sosteneva la non configurabilità del reato di cui all'art. 337 c.p., che sarebbe stato ravvisato dai Giudici di Merito nel solo fatto di avere strappato un biglietto dalle mani dei Carabinieri, dandosi alla fuga, e tentando di ingoiarlo o comunque di strapparlo (Cassazione penale sez. VI, 09/10/1992, n.11897). Va evidenziato poi che **non tutte le reazioni minacciose integrano il reato in commento.** Infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che

non fosse stato integrato il reato di cui all'art. 337 codice penale poiché la reazione minacciosa era stata posta in essere nei confronti del pubblico ufficiale solamente dopo che questi aveva svolto l'atto del proprio ufficio e senza, dunque, che fosse ravvisabile una chiara finalità di opporsi. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 2 marzo 2011, n. 8340).

Il dolo richiesto è quello specifico poiché, oltre alla coscienza e volontà della violenza o della minaccia, è richiesta l'ulteriore finalità di impedire che l'agente pubblico esegua l'atto del suo ufficio. Tuttavia, si deve osservare che nel reato in commento sono estranei, per l'individuazione dell'elemento soggettivo, la causa ed il fine del soggetto del reato. Come ci insegna la giurisprudenza della Corte di Cassazione l'elemento intenzionale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale trova la sua radice nella coscienza e volontà dell'agente di usare la violenza o la minaccia per opporsi al soggetto tutelato mentre sta compiendo o si sta adoperan-

do per compiere il proprio atto d'ufficio o di servizio, senza che abbia rilevanza il fatto che la violenza o minaccia cada su cose anziché sulle persone, quando essa sia idonea ad impedire o, comunque, turbare od ostacolare l'attività funzionale del pubblico ufficiale. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza del 27 maggio 1986 nr. 4325). A seguito della lettura di tale orientamento affinché si realizzi e si perfezioni il reato in commento, è **indifferente che la condotta antigiuridica della violenza o della minaccia avvenga su cose piuttosto che sulle persone.**

Sempre la Suprema Corte ci insegna che nel reato di resistenza a pubblico ufficiale l'elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di precludere al pubblico ufficiale, con una condotta minacciosa e violenta, l'atto d'ufficio ritenuto pregiudizievole per i propri interessi. Ne consegue che risponde del reato di cui all'articolo 337 c.p. chi abbia usato, nei confronti di un agente di Polizia Locale in servizio che gli abbia richiesto i documenti per l'identifi-



cazione, una condotta tanto violenta da produrgli delle lesioni personali. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 14 marzo 1986, n. 2089).

È stata ritenuta integrante il reato di cui all'articolo 337 c.p. anche la condotta di chi, conducente di un automezzo che, senza fermarsi all'alt degli agenti di un organo di polizia stradale, decida di spegnere violentemente e a forte velocità l'autovettura di servizio degli agenti di polizia proprio al fine di non consentire loro l'espletamento di un atto d'ufficio. (Cassazione Penale, sezione VI, sentenza 30 gennaio 2014, n. 4391).

Va evidenziata, poi, per la sua valenza chiarificatrice, una sentenza della Corte di Cassazione che ha esaminato la problematica del reato continuato, del concorso formale di reati e, non da ultimo, anche quella del rapporto fra il tentato omicidio e la resistenza a pubblico ufficiale. La Suprema Corte (Cassazione penale, sezione II, sentenza 18 ottobre 2007, n. 38620) ha stabilito che **«Il reato di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza necessario per impedire al pubblico ufficiale il compimento di un atto del suo ufficio, mentre l'omicidio, travalicando detto limite, attenta direttamente alla vita od all'incolumità del soggetto passivo; i due reati possono concorrere, stante la diversità dei beni giuridici tutelati e le differenze qualitative e quantitative della violenza esercitata contro il pubblico ufficiale»**. Nel caso in esame, quindi, è stato ravvisato il concorso formale tra i reati di resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio nella condotta dell'indagato che, in fuga a bordo

di un'autovettura appena rapinata, aveva a più riprese tentato di investire il motociclo a bordo del quale due agenti di P.G. lo stavano inseguendo.

Con la sentenza n. 40981/2018, **le Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, le cui motivazioni sono state depositate il 24 settembre 2018, hanno voluto dirimere un dibattito circa l'esatta configurabilità del reato ascrivibile al reo nell'ipotesi di una resistenza effettuata nei confronti di più pubblici ufficiali. Con la detta sentenza il giudice di legittimità si è pronunciato su di una precisa questione volta a definire se la resistenza ex art. 337 c.p. da parte del privato rivolta verso "più" pubblici ufficiali configuri un unico reato o una pluralità di fattispecie criminose.

Nel caso in esame l'elemento del contendere riguardava la **continuazione tra più reati ex art. 337 c.p.**, poiché l'imputato si era violentemente opposto a due diversi agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni, minacciandoli di morte, stratonandoli e tentando di prenderli a pugni. Il giudice dell'appello, nel confermare la condanna di primo grado, si era peraltro premurato di specificare come la continuazione non fosse da ricollegarsi alla sussistenza di una pluralità di condotte delittuose, quanto piuttosto alla **pluralità di pubblici ufficiali** nei cui confronti il reato era stato perpetrato. A seguito di ricorso per cassazione dell'imputato, la Sesta Sezione penale della Corte, assegnataria del procedimento, rilevava l'esistenza di un **contrasto nella giurisprudenza** di legittimità, inerente proprio alla riscontrabilità di un unico reato o, di contro, di una pluralità

di reati (in concorso formale) nei casi in cui la condotta di resistenza a pubblico ufficiale fosse rivolta nei confronti di una pluralità di soggetti passivi.

Non era sfuggito, infatti, che in seno alla Corte di legittimità si erano appalesati due diversi orientamenti, i quali erano giunti a soluzioni contrapposte argomentando sulla base di una **diverente individuazione del bene giuridico tutelato dall'art. 337 c.p.**

Una prima tesi sosteneva che il delitto in esame risulterebbe offensivo di ogni singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nei cui confronti la violenza o minaccia è esercitata al fine di ostacolare l'esercizio del suo ufficio o servizio. Tale soluzione ritiene l'azione delittuosa lesiva non solo del generale interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, ma, nello specifico, della libertà d'azione di ciascuno dei pubblici agenti o incaricati, ossia delle persone fisiche attraverso le quali la stessa pubblica amministrazione agisce. Di conseguenza, in presenza di una condotta violenta o minacciosa rivolta verso una pluralità di soggetti qualificati dovrebbe correttamente riconoscersi anche una pluralità di violazioni dell'art. 337 c. p. (tante quante i soggetti passivi coinvolti), con la conseguenza di dover applicare le regole in tema di concorso di reati.

La seconda tesi, invece, identificando nel generale interesse pubblicistico il bene giuridico tutelato, valorizzava, quale momento consumativo del reato, la condotta di opposizione all'atto della pubblica amministrazione, indipendentemente dal numero

degli agenti di cui essa si serve nel caso concreto per perseguire le proprie finalità. Se dunque l'offesa viene rintracciata nell'opposizione alla pubblica amministrazione in sé, la collaterale lesione dell'integrità psico-fisica dei pubblici agenti acquisisce un rilievo esclusivamente secondario, sicché il reato di resistenza rimarrebbe comunque unico (essendo riscontrabile, nei fatti, un unico soggetto passivo, cioè la pubblica amministrazione).

Nel rispondere al quesito loro sottoposto le Sezioni Unite, dopo cospicue e importanti argomentazioni, hanno ritenuto di dover sostenere, per la parte che interessa agli operatori di polizia, che lesiva del «regolare andamento della pubblica amministrazione» è non solo qualunque condotta di manomissione di beni strumentali, ma anche ogni interferenza nel procedimento volitivo o esecutivo di coloro che sono preposti alla realizzazione della volontà pubblica. L'interesse protetto, perciò, è quello di preservare «la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone fisiche che singolarmente o in collegio ne esercitano le funzioni o ne adempiono i servizi, così come previsto dagli artt. 336, 337 e 338 c.p.». Per quanto attiene al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, dunque, è sbagliato ritenere che oggetto materiale dell'opposizione punita sia l'atto pubblico in sé, e non l'azione di ogni singolo pubblico ufficiale o incaricato; tale considerazione è del resto avvalorata anche dalla scelta, quali modalità della condotta del delitto in esame, della violenza o minaccia, scelta che contribuisce a con-

ferire «centralità al singolo soggetto pubblico chiamato a manifestare la volontà della pubblica amministrazione».

All'esito di tale analisi, le Sezioni Unite hanno ritenuto, quindi, di poter aderire a quell'orientamento giurisprudenziale che riconosce espressamente la sussistenza di una pluralità di reati di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la condotta di opposizione abbia a oggetto una pluralità di soggetti pubblici, risolvendo la questione sottoposta dalla Sesta sezione penale nel senso dell'esistenza di un concorso formale omogeneo di reati ex art. 337 c.p.

Nel caso di specie, avendo l'imputato esercitato violenza e minaccia, nel medesimo contesto spazio-temporale, nei confronti di entrambi i pubblici ufficiali che stavano in quel momento svolgendo le proprie funzioni, l'**aumento di pena** conseguente all'applicazione dell'art. 81 c.p. doveva considerarsi **legittimo**.

La Suprema Corte, poi, ha affermato che il delitto di resistenza concorre con il delitto di lesioni personali (582 c.p.), poiché il delitto in esame ricomprende solo quel minimo di violenza che dà luogo alle percosse, ma non quegli atti che procurino, appunto, una lesione.


Inoltre la resistenza concorre anche con il delitto di rapina impropria (628, 2° comma), nel quale non si verifica l'assorbimento del delitto di resistenza, in quanto la

violenza, pur essendo un elemento costitutivo di entrambe le figure, lede entrambi i beni giuridici protetti dalle due norme.

LA C.D. RESISTENZA "IMPROPRIA"

Per comprendere cosa si vuole intendere con la locuzione "vio-

lenza impropria", occorre fare riferimento al delitto di violenza privata per la quale è stato evidenziato che l'elemento della violenza «si identifica in qualsiasi mezzo che sia idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione» (Cass. Penale Sez. V, sentenza ud. 19 ottobre 2015 - depositata 7 dicembre 2015, n. 48346), riportando, a titolo di puro esempio, il comportamento di colui che par-



cheggia la propria autovettura davanti ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio e, così facendo, impedendo l'accesso alla parte lesa.

Posto ciò, ogni tipo di violenza che si estrinsechi in un qualsiasi



mezzo idoneo a privare coattivamente il soggetto offeso della libertà di determinazione e di azione, fa scattare il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale se sia stata realizzata per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio mentre compie un atto di ufficio

o di servizio. In effetti, in diverse pronunce della Corte di Cassazione, è stato rilevato che l'art. 337 C.P. non richiede, a differenza dell'art. 336 c.p., che la violenza (o la minaccia) sia usata «a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio», ma richiede soltanto che la violenza

sia usata «per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio» nel compimento di un atto o di un'attività d'ufficio (Cass. Penale Sez. VI, sentenza ud. 29 maggio 1996, depositata il 15 luglio 1996, n. 7061).

Quindi la Suprema Corte ritiene che, affinché si consumi il delitto di resistenza, è sufficiente anche la mera violenza sulle cose o sulle persone dei privati, quando comunque sia indirizzata a turbare, ostacolare o a frustrare il compimento dell'atto (o dell'attività) di ufficio o di servizio, giacché anche in tale caso sussiste, sotto il profilo psicologico,

la volontà di opporre una forza di resistenza positiva all'attività commessa all'esercizio di una pubblica funzione.

Pertanto la materialità del delitto di resistenza è integrata anche dalla violenza cosiddetta impropria, ovvero

da quella violenza che, pur non essendo direttamente rivolta al pubblico ufficiale, si riverbera negativamente sull'esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola.

Sempre la Corte di Cassazione ha

ulteriormente precisato che questa modalità violenta può essere esercitata anche nei confronti di una persona diversa dal pubblico ufficiale, purché comunque idonea ad impedire od ostacolare l'esplicazione della pubblica funzione, (nella specie, le lesioni erano state procurate ad un agente che era intervenuto in aiuto di un collega oltraggiato) (Cass. Penale, sez. VI, sentenza ud. 25 febbraio 2009, depositata 17 marzo 2009, n. 11559).

Tuttavia, non è stata ravvisata la violenza impropria nel caso di resistenza passiva perché essa, consistendo nella negazione di qualunque forma di violenza o di minaccia, rimane al di fuori dello schema paradigmatico dell'art. 337 C.P. e sarebbe tutt'al più configurabile solo come una mera reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale (Cass. Penale, sez. VI, sentenza ud. 29 maggio 1996, depositata il 15 luglio 1996, n. 7061; Cass. Penale, sez. VI, sentenza ud. 11 febbraio 2010, depositata il 5 marzo 2010, n. 8997; Cass. Penale, sez. VI, sentenza ud. 13 gennaio 2015, depositata il 10 febbraio 2015, n. 6069).

In tema di resistenza passiva e la differenza con la fattispecie che, invece, integra il reato, la Corte di Cassazione, analizzando il caso del soggetto che nonostante l'alt intimato dalle forze dell'ordine si sia dato alla fuga, ha sottolineato che se è vero che «la fuga in quanto tale, considerata astrattamente, non integra il reato di resistenza, proprio perché il semplice sottrarsi all'incontro o al semplice contatto con il pubblico ufficiale concreta un atteggiamento non violento e non minaccioso, è però vero che se la fuga

assume particolari connotazioni, nel senso che ad essa si accompagnano manovre che concretizzano – sul piano teleologico – una vera e propria intimidazione contro il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), atta a paralizzarne o contrastarne l'attività, è agevole comprendere che, in tale caso, non difetta l'elemento della violenza o della minaccia, destinato ad incidere, direttamente o indirettamente, sull'esplicazione della funzione pubblica (o del servizio pubblico)» (Cass. Penale, sez. VI, sentenza ud. 29 maggio 1996, depositata 15 luglio 1996, n. 7061.).

Quindi dobbiamo sempre accertare se la condotta violenta della persona "fermata" dal pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio sia stata posta in essere con il fine di impedire il compimento di quanto richiesto a coloro che rivestano tale qualifica e sempreché, ovviamente, non ricorra la causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis c.p. che, com'è noto, dispone che non «si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni» (illuminante al riguardo la sentenza della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 43894 del 17 ottobre 2016, con la quale viene specificato che quando il pubblico ufficiale pone in essere una condotta oggettivamente illegittima, in assenza dei necessari presupposti legittimanti, e sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente, non è

punibile, a norma dell'art. 393-bis c.p., una reazione strettamente proporzionata all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamente conculcato, e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine).

La Suprema Corte di Cassazione ha **ritenuto sussistente la c.d. violenza impropria**, sempre in ordine al delitto di cui all'art. 337 c.p., nelle seguenti ipotesi:

- la «condotta del conducente di un ciclomotore che, non fermandosi all'alt intimatogli dai Carabinieri, fugge percorrendo ad alta velocità le strette vie del centro storico, determinando così una situazione di generale pericolo e una minaccia indiretta alla regolare esplicazione della pubblica funzione (Cass. Penale, sez. VI, sentenza ud. 17 maggio 2007, depositata il 1 ottobre 2007, n. 35826);
- la persona che, alla guida di una imbarcazione navale, dopo l'intimazione di alt, si era data alla fuga a luci spente ed era riuscita a speronare l'unità militare provocandone la rottura dell'elica (Cass. Penale, sez. III, sentenza ud. 14 giugno 2006, depositata il 21 settembre 2006, n. 31403);
- la condotta di chi, privo di patente di guida, per sfuggire alla polizia, non ottemperò all'intimatogli "alt" e diriga il proprio veicolo contro gli agenti, li eviti e prosegua in corsa spericolata nonostante l'inseguimento immediato dei medesimi (Cass. Penale, sez. VI, sentenza ud. 29 maggio 2006, depositata il 15 luglio 2006, n. 7061);
- la condotta di chi, alla guida di un'auto, si dia alla fuga ad

alta velocità per sottrarsi all'alt intimato dalle forze di polizia e, una volta raggiunto, tenti di speronare la loro vettura (Cass. Penale, sez. VI, sentenza ud. 6 novembre 2013 depositata il 6 gennaio 2014, n. 4391).

Analizziamo ora due recentissime sentenze della Suprema Corte in materia di resistenza a pubblico ufficiale.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. VI 9/4/2020 N. 11775

Anche solamente **una condotta rafforzativa dell'altrui azione offensiva o un comportamento che aggravi gli effetti della stessa mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine, può contribuire alla consumazione del delitto di resistenza ex articolo 337 c.p.** Occorre poter dimostrare, però, che quella condotta sia stata preordinata, anche solo in prospettiva dello sviluppo della dinamica dei fatti, a realizzare una condotta oppositiva verso le forze dell'ordine.

In sede di ricorso per Cassazione ci interessa esaminare alcuni dei motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso era stata dedotta la mancanza di motivazione, ovvero l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza impugnata **circa la sussistenza di una condotta di violenza o minaccia in danno dei pubblici ufficiali e della condotta partecipativa della Omissis, non potendosi riconoscere efficacia minatoria alle frasi (semplicemente ingiuriose) proferite contro gli agenti e riportate nell'imputazione;** a parere dei ricorrenti le frasi proferite dall'imputato non possedevano efficacia minatoria, e ciò non poteva sussistere

neppure con il tentativo di strappare dalle mani dei verbalizzanti i documenti dell'auto che aveva consegnato. Sempre a parere della difesa analoghi vizi di motivazione attenevano alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi i quali avevano escluso sia che gli imputati avessero mai cercato il contatto fisico con i verbalizzanti, sia la pronuncia di frasi minatorie. Da ultimo era contestata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato preso atto che i verbalizzanti, al momento dei fatti, avevano già proceduto alla contestazione verbale dell'infrazione riscontrata sicché non era in corso di svolgimento alcun atto di ufficio che gli imputati avrebbero voluto o potuto impedire.

Cosa ha deciso la Cassazione. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio nei confronti di Omissis in relazione al ritenuto concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale dal quale la predetta imputata deve essere assolta per non avere commesso il fatto, rigettando nel resto.

I giudici di legittimità avevano affermato che la Corte di Appello aveva ritenuto accertato, sulla scorta delle prove dichiarative costituite dalle dichiarazioni rese dalle persone offese (i marescialli Omissis e Omissis) e di un teste estraneo ai fatti, che Omissis si era opposto ai verbalizzanti durante un controllo di polizia culminato nel sequestro dell'autovettura condotta dal Omissis e risultata priva di copertura assicurativa. I testi escussi avevano riferito che, rivolgendo frasi ingiuriose e minacciose ai Carabinieri, Omissis, aveva anche tentato di strappare i documenti di circolazione dalla mani di uno degli

operanti, ovvero il maresciallo Omissis che aveva prontamente fronteggiato il tentativo evitando che si perfezionasse con la riappropriazione dei documenti. La sentenza impugnata è pervenuta altresì alla conclusione che, durante tale condotta **l'imputato era stato spalleggiato, nell'azione oppositiva, dalla madre, proprietaria dell'autovettura, che si trovava dapprima in casa e che poi era scesa in strada a dare manforte al figlio contestando verbalmente l'operato dei militari.**



Le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici del merito, sulla scorta di una motivazione articolata e puntuale nella disamina delle dichiarazioni acquisite che hanno ricostruito la condotta oppositiva e violenta di Omissis non si prestano a censure in sede di legittimità, men che mai sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà nella ricostruzione dell'episodio di resistenza ascrivito al Omissis. Si risolvono, in particolare, in censure di merito che i giudici della Corte ritengo-

no non proponibili in quella sede, le valutazioni espresse sul giudizio di attendibilità dei verbalizzanti e del teste estraneo, presentate ai fatti, e, viceversa, di inattendibilità della ricostruzione offerta dal Omissis, amico del Omissis, che si trovava con questi a bordo dell'auto al momento del controllo. E tali dichiarazioni, sulla dinamica del controllo di Polizia e sul comportamento oppositivo e violento dispiegato dal Omissis, sia con la pronuncia di frasi minatorie oltre che ingiuriose all'indirizzo dei verbalizzanti sia con il

tentativo di strappare dalle mani dell'agente i documenti di circolazione dell'auto, sono univocamente riconducibili alla condotta materiale del reato di resistenza di cui all'art. 337 c.p. Tale reato, non esige, a differenza dell'art. 336 c.p. (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, **ma richiede soltanto che sia usata per opporsi allo stesso nel compimento di un atto o di un'attività del suo ufficio. Ne**

consegue che, a concretare il delitto di resistenza, è sufficiente anche la mera violenza sulle cose, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio (Sez. 6, n. 11897 del 9/10/1992) e, nel caso in esame, tale condotta violenta è stata esercitata dispiegandosi in una energia fisica, diretta sulla cosa, accompagnata da frasi minatorie per impedire o intralciare l'atto di ufficio che si sarebbe compiuto o perfezionato solo con le correlate annotazioni o verbalizzazione delle operazioni. In ragione di ciò la Cassazione ha ritenuto provata la penale responsabilità del signor Omissis.

La Corte, invece, ha ritenuto, invece, generica la sentenza impugnata sul punto del concorso della Omissis nel reato di resistenza, sia nella ricostruzione della dinamica della condotta dell'imputata sia nella ricostruzione del contributo concorsuale alla condotta materiale del figlio. L'imputata, infatti, era inizialmente affacciata alla finestra quando il figlio ed il suo accompagnatore avevano cominciato ad inveire e minacciare i Carabinieri che avevano fermato l'auto per un controllo; l'imputazione le ascrive una frase volgare ed ingiuriosa proferita all'indirizzo degli agenti **ma non precisa**, al pari della sentenza che si sofferma solo sul tentativo del Omissis di strappare dalle mani degli agenti i documenti di circolazione dell'auto, **né il contributo materiale al tentativo di scontro fisico degli imputati con i verbalizzanti**, pure evocato nell'imputazione, **né il tenore di minacce eventualmente pronunciate dall'imputata** (l'imputazione riporta, infatti, contumelie e ingiu-

rie ma non frasi di contenuto minatorio). L'imputata era, poi sopraggiunta in strada, si dice nella sentenza impugnata, a dare manforte al figlio inveendo contro gli agenti **ma le argomentazioni dei giudici di merito non forniscono alcuna precisazione sulla concreta portata della condotta, sulla sua incidenza nella dinamica della vicenda e sulla idoneità a rafforzare la condotta minatoria del Omissis**: a tal riguardo sono state riportate le dichiarazioni del teste, Omissis, che descrive l'ingresso in scena dell'imputata che, gridando andava incontro ai militari. **Vero, infatti, è che il contributo al delitto di resistenza può essere prestato anche solo attraverso una condotta rafforzativa dell'altrui azione offensiva o che ne aggravi gli effetti mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine (Cass. Penale, Sez. VI, Sentenza n. 18485 del 27/04/2012), conclusione che richiede, però, la dimostrazione di una condotta univocamente ricostruibile come preordinata, anche solo in prospettiva dello sviluppo della dinamica dei fatti, a realizzare una condotta oppositiva verso le forze dell'ordine (è il caso tipico di episodi che si registrano nei cortei o in altre manifestazioni caratterizzate da riunioni di persone) ma che, nel caso in esame, si connota come epilogo di un episodio del tutto casuale.**

Sicuramente è capitato più di una volta agli operatori di qualsiasi forza di polizia di trovarsi in situazioni analoghe quando, nel contestare o contrastare comportamenti penalmente o amministrativamente illeciti, una o più persone cercano di solidarizzare

con il fermato arrivando, a volte, a turbare la regolarità dell'azione di polizia. La sentenza ci dà spunto per capire che, in alcuni casi, se riusciamo ad argomentare in modo chiaro che la condotta era preordinata a realizzare una opposizione all'intervento, si può giungere ad una condanna per resistenza. Ma dobbiamo ricostruire i fatti con particolare attenzione, se possibile con l'aiuto di uno o più contributi testimoniali.

Passiamo ora a considerare un'altra recentissima sentenza della Suprema Corte (Cass. Penale sez. VI 6/5/2020 n. 13688) con la quale i giudici di legittimità hanno sottolineato che il reato di resistenza a pubblico ufficiale è tipicizzato dal legislatore soltanto nel fine che si pone il soggetto attivo ovvero la volontà diretta ad impedire la libertà d'azione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. In ragione di ciò la minaccia o la violenza possono estrinsecarsi con qualunque mezzo di coazione fisica o psichica



che sia però idoneo e univocamente diretto a raggiungere lo scopo di impedire, turbare, ostacolare l'atto di ufficio o di servizio. I ricorrenti lamentavano, oltre a questioni procedurali, una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione all'articolo 337 c.p. perché, a loro dire, la frase utilizzata dall'imputato: «... mio padre è della Guardia di Finanza, voi non mi potete sequestrare ... Ora lo faccio venire e vi faccio vedere io» era non idonea ad integrare reato di resistenza a pubblico ufficiale non potendo incutere timore e coartare la volontà del destinatario. Lamentavano, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 341-bis c.p. perché solo laddove vi è prova della presenza di più persone e risulti accertata tale circostanza è stato ritenuto sufficiente a far integrare il reato la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti. Nel caso di specie la Corte d'appello si limita ad affermare che vi erano più persone affacciate dei balconi e che non è necessario che queste abbiano percepito specificamente le espressioni oltraggiose usate, ma che abbiano potuto intenderle.

La Corte ha ritenuto che il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati. Per quanto attiene alla questione del reato di resistenza ha affermato che, se non vi è dubbio che per integrare il reato di resi-

stenza non si richiede che sia in concreto impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che la violenza o minaccia usata dall'agente sia potenzialmente idonea ad impedire o ostacolare il compimento di un atto di ufficio o di servizio, è dato altrettanto incontrovertibile che il dolo specifico del reato di cui all'art. 337 c.p. debba concretizzarsi nel fine di impedire od ostacolare l'attività propria di un pubblico ufficio o servizio (Sez. 6, n. 17919 del 12/04/2013). Costituisce, infatti, *ius receptum* nella consolidata giurisprudenza della Corte il principio per il quale il reato di resistenza a pubblico ufficiale è **tipizzato dal legislatore soltanto sotto il profilo teleologico** (gli eventi avvengono in funzione di un fine o di uno scopo), **come volontà diretta ad impedire la libertà d'azione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, talché la minaccia o la violenza possono consistere in qualunque mezzo di coazione fisica o psichica diretto idoneamente ed univocamente a raggiungere lo scopo di impedire, turbare, ostacolare l'atto di ufficio o di servizio intrapreso da chi ne aveva facoltà** (così, tra le tante: Cass. Penale, Sez. VI, n. 46 del 15/01/1970). Venendo al caso la Corte ha evidenziato, alla luce di tale regola iuris, che risultava palese la carica intimidatrice che ebbe la frase pronunciata dall'imputato all'indirizzo dei due Carabinieri che, nel doveroso esercizio dei compiti di istituto, gli avevano contestato la violazione di norme del Codice della Strada che comportavano il sequestro del motorino su cui viaggiava senza casco: e ciò perché il

prevenuto non si limitò a rifiutare la consegna spontanea di quel bene, atteggiamento, questo sì, che avrebbe avuto la valenza di mero atto di disobbedienza, ma si oppose di fatto al sequestro da parte dei pubblici ufficiali operanti con atteggiamento apertamente minaccioso, dato che disse loro che non potevano procedere a sequestro e che se lo avessero fatto avrebbe chiamato il padre che apparteneva alla Guardia di Finanza e che "avrebbe fatto vedere loro", frase certamente capace di incutere timore e di coartare la volontà dei destinatari. Nella vicenda la condotta dell'imputato, come correttamente motivato dai giudici di merito, ha integrato inoppugnabilmente i profili soggettivi ed oggettivi del contestato delitto e le argomentazioni della decisione impugnata, prive di vizi logico-giuridici hanno dato puntualmente conto dell'iter che ha supportato la decisione di condanna, non censurabile, mediante una diversa ed alternativa lettura della scansione degli eventi, attesa la coerenza dell'apparato motivazionale. La Corte, invece, ha ritenuto di accogliere il secondo motivo perché ha voluto evidenziare che, **se per la configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti**, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Cass. Penale,

Sez. VI, n. 15440 del 17/03/2016), è pur sempre necessaria la presenza di almeno due persone, come chiaramente indica la norma citata. Nel caso in esame, invece, non era stata evidenziata la presenza delle stesse. Infatti, la sentenza di primo grado asseriva apoditticamente (senza il sostegno di adeguate prove) che le offese erano state pronunciate alla presenza di più persone. Invece, la Corte di appello evidenziava la presenza di più persone alla finestra ma non precisava su quali basi si potesse ritenere che queste fossero in grado di percepire le espressioni oltraggiose e, pertanto, la sua sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Morale della vicenda: per il reato di oltraggio sentenza annullata senza rinvio. Quale insegnamento ne traiamo relativamente al reato di oltraggio? Se è vero che per la configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, è altrettanto vero che tale percezione da parte dei presenti deve essere provata perché altrimenti si rischia di perdere solamente tempo!

PENA ED ISTITUTI

PROCESSUALI: la pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale Monocratico.

Possono applicarsi le misure cautelari personali.

L'arresto in flagranza di reato è facoltativo; il fermo non è consentito.

GIURISPRUDENZA

1) Cass. Pen. Sezione II, sentenza n. 44860 del 17 ottobre 2019. «Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'auto-vettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 12/07/2018)».

2) Tribunale Spoleto Sezione Unica, sentenza del 01 ottobre 2019. «La persona che reagisca con condotta minacciosa o violenta nei confronti delle Forze dell'Ordine quando, in base alle circostanze di fatto, emerga il dubbio che possa non aver compreso di trovarsi effettivamente al cospetto di un pubblico ufficiale, non è responsabile del reato di cui all'art. 337 c.p. per difetto dell'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto dalla fattispecie».

3) Cass. Pen. Sezione I, sentenza n. 41408 del 04 luglio 2019 «In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada. (Dichiara inammissibile, CORTE APPEL-

LO REGGIO CALABRIA, 17/07/2018)».

4) Cass. Pen. Sezione VI, sentenza n. 30204 del 04 giugno 2019. «Ai fini della integrazione della nota modale della minaccia rilevante ai sensi del modulo di incriminazione di cui all'art.337 c.p. risulta sufficiente qualsiasi mezzo di coazione psichica diretto in modo idoneo ed univocamente a raggiungere lo scopo di impedire, turbare, ostacolare l'atto di ufficio o di servizio intrapreso, a prescindere dalla sua concreta efficacia intimidatoria o dalla realizzazione del male minacciato. Con la conseguenza che anche millanteria può costituire mezzo idoneo a turbare ed ostacolare l'operato del pubblico ufficiale, per effetto della prospettazione di conseguenze pregiudizievoli attraverso la presentazione di un esposto calunnioso con l'implicito riferimento alla possibilità di creare problemi grazie alle proprie conoscenze influenti».

5) Corte d'Appello di Roma, Sezione V, sentenza del 27 maggio 2019. «L'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non richiede che sia necessariamente impedita, in concreto, la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione, nonché dal verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti predetti».

→ → CONTINUA



LA TARGA PROVA NON VALE SUI VEICOLI IMMATRICOLATI

La Targa "Prova" quella che viene usata abitualmente dai concessionari autorizzati per alcuni veicoli, ha validità soltanto sui veicoli che non siano stati ancora immatricolati, o almeno esplica i suoi effetti di copertura assicurativa soltanto per loro. Lo ha ribadito **la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con la Sentenza n. 28433 del 14 dicembre 2020** con una articolatissima sentenza di ben 19 pagine, in cui, rigetta il ricorso e condanna anche al pagamento di un nuovo contributo unificato stabilendo che «Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova o dimostrative o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata soltanto sui veicoli privi di immatricolazione». Infatti, secondo la Suprema Corte, il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatto, se la targa di prova presuppone l'autorizzazione mini-

steriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere - ove ne ricorrono i presupposti, solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova. La Cassazione ha affermato che tale prassi non trova conferma nella vigente normativa, e che dei danni provocati dal veicolo

deve rispondere l'assicurazione del medesimo e non quella della targa prova. La decisione è scaturita a seguito del ricorso per Cassazione della società assicuratrice della targa prova che era stata condannata dal Tribunale di Vicenza al pagamento dei danni e delle lesioni provocate a seguito di un sinistro stradale. La Cassazione, nella Sentenza sopra citata, ha chiaramente indicato nel **DPR 474/2001** la normativa di riferimento che ha abrogato l'art. 254 del Regolamento al CdS che ha previsto la Targa di prova per i veicoli privi di immatricolazione.





ERRORE DI TRASCRIZIONE DELLA NORMA

D.LVO 152/2006 - CONTRASTO TRA COMMA 5 E COMMA 13 DELL'ART. 258/152

Attenzione ad eventuali sanzioni in materia di FIR, registro carico e scarico, e MUD

Riscontrata una criticità concernente il coordinamento tra due importanti norme introdotte dal legislatore con il **D. lgs 116/2020**. Ci si riferisce, precisamente, al dispositivo contenuto nei **commi 5 e 13 del novellato art. 258 del Testo Unico Ambientale**. L'articolo in questione individua le sanzioni applicabili in caso di violazioni di precetti relativi ai M.U.D., ai registri di carico e scarico, ai FIR e al nuovo **Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.)**, nell'ottica della costante tracciabilità dei rifiuti per tutta la durata del loro ciclo vitale. Nello specifico, le disposizioni di cui ai commi citati, inseriscono un temperamento della risposta punitiva, per i casi in cui le violazioni anzidette costituiscono un'infrazione meramente formale, che non pregiudichino la corretta individuazione e tracciabilità dei rifiuti a cui le informazioni errate si riferiscono. Tuttavia tali "deroghe" all'applicabilità delle sanzioni amministrative, per quanto si basino su presupposti comuni, conducono a due risultati differenti. Più precisamente, il comma 5 prevede una riduzione della sanzione applicabile, mentre il comma 13 prevede un'esclusione totale della

stessa. Si potrebbe ritenere, per ovviare all'incongruenza, che, mentre la prima disposizione concerne il MUD, il registro di carico e scarico, nonché i FIR, la seconda concerne invece il solo R.E.N. Tuttavia, il dato letterale non lascia spazio a questa lettura, in quanto in entrambi i commi si fa espressamente riferimento a tutte le sanzioni contenute nell'**art. 258 D. lgs 152/2006**. Potrebbe, in sostanza, trattarsi di un errore di trascrizione della norma in sede di approvazione, da parte del legislatore. All'interprete il difficile compito di trovare una soluzione che risolva questa incompatibilità.

NUOVE DEROGHE ALL'OBBLIGO DI TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Il **Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116** ha introdotto importanti riforme al **Testo Unico Ambientale**, in particolare nell'ambito della gestione dei rifiuti. Nell'ottica dell'attuazione delle direttive europee in tema di circular economy, il legislatore ha inteso esonerare determinate categorie di soggetti coinvolti nel processo gestorio dei rifiuti da determinati

oneri e prescrizioni, con l'intento di garantire semplificazioni e riduzioni di costi nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta dagli interessati. Ci si riferisce, in questo caso, alla riforma dell'**art. 190 D. lgs 152/2006 (TUA) «Registro cronologico di carico e scarico»**, il quale è stato interamente riscritto a seguito, appunto, della nuova riforma, in vigore dal 26 settembre u.s. Il registro previsto dall'art. 190 T.U.A. rappresenta un documento in cui sono indicati, per ogni tipologia di rifiuto, la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti nonché, laddove necessario, gli estremi del **Formulario di Identificazione dei rifiuti** di cui all'art. 193 T.U.A. Nuove norme sul deposito temporaneo rifiuti introdotte dal **D. lgs 116/2020 - in vigore dal 26 settembre 2020**.

Il deposito temporaneo di rifiuti consiste in una collocazione temporanea dei rifiuti, di qualsiasi genere, presso lo stesso luogo in cui sono prodotti, che precede la fase della raccolta vera e propria, come definita dal TUA, e pertanto non rientra nel novero delle operazioni che costituiscono, a vario titolo, gestione dei rifiuti. Ne con-



segue che il deposito temporaneo non è sottoposto ad autorizzazione, sempreché lo stesso avvenga nel rispetto delle condizioni normativamente espresse, al fine della maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica. In altri termini l'istituto giuridico in questione rappresenta una deroga all'insieme delle norme sulla gestione dei rifiuti che impongono diversi oneri a carico dei soggetti interessati.

Come vari altri istituti di diritto ambientale, anche il deposito temporaneo (come descritto dal precedente art. 183 TUA) ha subito alcune modifiche che ne hanno cambiato la struttura, rendendolo di fatto più facilmente applicabile anche ad una serie di circostanze precedentemente non previste dal legislatore.

RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE - NOVITÀ NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS 116/2020

In tema di gestione dei rifiuti provenienti da attività manutenzione

il legislatore ha introdotto una sostanziale riforma, sulla c.d. **“Circular Economy” (D. lgs 116/2020)**

la quale, abrogando l'art. 266, comma 4, T.U.A. e sostituendolo con l'art. 193, commi 18 e 19, ha in definitiva ridisegnato l'aspetto concernente il trasporto di tali rifiuti nonché le modalità di collocarli in deposito temporaneo, come definito, a sua volta, dai nuovi artt. 183 e 185-bis.

Prima di procedere all'analisi dei contenuti della nuova normativa, al fine di meglio comprenderne la portata innovativa, è opportuno anteporre una breve considerazione sulla normativa previgente.

CASS. SEZ. III N. 30299 DEL 2 NOVEMBRE 2020

Rifiuti. Condizioni per l'esclusione delle materie fecali dalla disciplina dei rifiuti

La esclusione delle materie fecali dalla disciplina dei rifiuti di cui al dlgs n.152 del 2006 è subordinata alla condizione che esse provengano da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate

nella stessa attività. L'utilizzo dei liquami rivenienti dai materiali fecali di origine agricola (ed è il caso di precisare che la origine agricola è tale da comprendere ogni origine che sia derivante da un uso agricolo, anche connesso al loro allevamento, degli animali terricoli) è tale da far escludere per gli stessi la qualificazione in termini di rifiuti in quanto gli stessi siano utilizzati sotto forma di concime sia attraverso il loro generico spandimento, sia attraverso la pratica della fertirrigazione (in relazione alla quale pratica, onde definirne il contenuto, si precisa che essa consiste nella concimazione dei campi utilizzando quale vettore del fertilizzante, anche naturale - id est: il letame, cioè la materia fecale agricola - l'acqua); in ambedue i casi, tuttavia, la esclusione di cui sopra si verifica in quanto ricorrano le seguenti condizioni: che vi sia una coltivazione effettivamente in atto; che per qualità, per quantità e per le modalità della loro l'applicazione l'uso degli effluenti risulti congruo rispetto allo scopo dichiarato; che non emergano elementi sintomatici tali da indurre l'esistenza di un uso diverso da quello consentito.

CASS. SEZ. III N. 29816 DEL 27 OTTOBRE 2020

Caccia e animali. Attività venatoria e maltrattamento di animali

Anche l'uccisione di un animale deve avvenire senza infliggere ulteriori sofferenze non necessarie laddove “senza necessità” vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla per-

sona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. Sussiste pertanto il reato di maltrattamenti di animali qualora all'animale sia stata inflitta una non necessaria e inutile sofferenza conseguente alla mancata uccisione con un colpo di grazia che, se prontamente intervenuto, avrebbe impedito ulteriori sofferenze, avendolo rinchiuso, ancora in vita, all'interno del cassone del veicolo che lo trasportava sottoponendolo a sevizie insopportabili.

**CASS. SEZ. UN. CIVILI N. 23908
DEL 29 OTTOBRE 2020**

**Acque. Illecito scarico a mare
di un rivo adibito a pubblica
fognatura e giurisdizione**

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - non ricadendo nell'ipotesi di giurisdizione esclu-



siva in materia di pubblici servizi configurata dall'art. 133, comma 1, lettera c), c.p.c. - la domanda, inibitoria e risarcitoria da illecito scarico a mare di un rivo adibito a pubblica fognatura, promossa, nei confronti della P.A. e del suo concessionario, gestore del servizio idrico integrato, dal concessionario di un compendio demaniale destinato a porto turistico, al-

lorché, a fondamento della proposta azione, siano denunciate una mera attività materiale e l'omissione di condotte doverose in violazione del generale principio del *neminem laedere*, e senza che vengano in rilievo atti e provvedimenti amministrativi di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione (segnalazione Avv. M. Balletta).





ATTENZIONE A BEN FORMULARE GLI INVITI A PRESENTARSI PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 33374/20; depositata il 26 novembre

Con sentenza depositata il 26 Novembre c.a. la Suprema Corte ha sancito un importante principio. Perché si abbia la violazione dell'art. 650 del C.P., in caso di non ottemperanza all'invito a presentarsi, è necessario che l'invito non contenga motivazioni generiche ovvero "stereotipate". L'atto deve contenere anche se sommariamente, il legittimo motivo dell'invito. Motivare con una dizione del tipo "per motivi di giustizia" l'invito de quo, non è ritenuto motivo legittimo e quindi in caso di non presentazione o di inottemperanza non c'è violazione dell'art.650 del Codice Penale. L'invito deve contenere almeno l'accento alla legittima motivazione tipo «per essere sentito come persona informata sui fatti in atti di polizia giudiziaria» ovvero, ad esempio, indicando gli estremi dell'art.651 del Codice Penale.

La stessa cosa, ipso iure, vale per gli inviti per indagini in accertamento di violazioni amministrative di cui all'art.13 della legge 689/1981.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE, SENTENZA 16 SETTEMBRE - 26 NOVEMBRE 2020, N. 33374

**PRESIDENTE ROCCHI
RELATORE BINENTI**

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, resa a seguito di giudizio abbreviato, condannava D.M.F. e D.M.V. alla pena di Euro 136,00 ciascuno, ritenendoli responsabili del reato di cui all'art. 650 c.p., per non avere osservato, senza giustificato motivo, il provvedimento legalmente emesso dall'autorità per ragioni di giustizia, che intimava loro di presentarsi alla Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere entro il 29 ottobre 2017, af-

finché fossero sentiti come persone informate dei fatti nell'ambito di un procedimento penale in corso.

2. Propongono congiuntamente ricorso per cassazione i predetti imputati, tramite il comune difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi.

2.1. Il primo motivo lamenta violazione dell'art. 650 c.p., sul rilievo che il provvedimento che sarebbe stato violato non era stato legalmente emesso mancando di motivazione idonea a consentire la verifica della sua legittimità.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge, in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., pur trattandosi di un com-

portamento non abituale e di modesta offensività, attribuito a incensurati aventi una personalità non incline a commettere reati.

2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, non essendo state adeguatamente spiegate le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonostante la sussistenza di molteplici elementi idonei a giustificare entrambi detti benefici.

Considerato in diritto

1. Il primo assorbente motivo è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. La contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p., certamente

può essere integrata dall'inottemperanza, senza giustificato motivo, all'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero ai fini dell'assunzione di sommarie informazioni nell'ambito di un procedimento penale. Infatti, in tal caso, non potendo la polizia giudiziaria procedere all'accompagnamento coattivo della persona alla quale è rivolto l'invito, la disposizione incriminatrice di cui al citato **art. 650** viene ad assolvere alla sua imprescindibile funzione sussidiaria, derivante dall'assenza di altri rimedi e sanzioni in caso di ingiustificata inottemperanza dell'ordine legalmente dato per "ragione di giustizia" (**Sez. 1, n. 6595 del 07/01/2016, Comito, Rv. 266213**).

Tuttavia, va tenuto a mente il principio, secondo cui il provvedimento dell'autorità in ogni caso deve presentare i requisiti di legittimità che possano farlo ritenere "legalmente dato", per le ragioni indicate nella norma, nei confronti di un certo soggetto individuabile come colui che è tenuto a osservarlo. Sotto questo aspetto vengono in evidenza solo le indicazioni enunciate nell'invito: ci si deve cioè riferire al suo intrinseco contenuto che rappresenta la legittimità dell'atto. Cosicché, rimangono irrilevanti le esplicitazioni solo verbali di natura informale che eventualmente accompa-

gnino l'operato dell'autorità procedente. Applicando tali ultimi enunciati all'invito a presentarsi rivolto alla persona informata dei fatti per essere sentita dalla polizia giudiziaria in un procedimento penale, non può ritenersi legittima - e pertanto non può comunque far ravvisare l'integrazione del reato di cui trattasi nel caso dell'inottemperanza - una comunicazione che si limiti a riportare espressioni assolutamente generiche, quanto alle ragioni della convocazione, così come avviene quando si fa esclusiva menzione dei "motivi di giustizia" (**Sez. 1, n. 555 del 16/11/2011, Filogamo, Rv. 249430**). Di contro, deve essere almeno indicato che l'invito è rivolto all'assunzione delle informazioni da parte della polizia giudiziaria, che così adempie alle funzioni demandategli dal codice di rito. Tale minimo obbligo di motivazione risulta già in grado di assolvere alla funzione - che condiziona intrinsecamente la legittimità dell'at-

to - di fare comprendere che l'interessato ha l'obbligo di presentarsi in ottemperanza a un provvedimento "legalmente dato".

3. Orbene, nella specie, come specificatamente rappresentato nel primo motivo del ricorso e risulta dimostrato dagli atti indicati (ossia gli inviti rivolti agli imputati attraverso la formale consegna) e allegati al fascicolo trasmesso, il provvedimento non presentava i requisiti di cui sopra avuto riguardo al suo contenuto, limitandosi a richiamare in modo assolutamente generico (attraverso il semplice sbarramento di un dei riquadro) le "ragioni di giustizia", così da non potere rappresentare l'oggetto dell'invito e, dunque, i motivi dell'obbligatorietà dell'ottemperanza, rimanendo peraltro irrilevante ogni possibile esplicitazione solo verbale in quanto estranea agli imprescindibili requisiti formali dell'atto.
4. Non possono, dunque, ricorrere le condizioni dell'inottemperanza a un provvedimento legalmente dato richieste per l'integrazione del reato contestato.

Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. I) non risultando necessarie ulteriori verifiche ai fini della pronuncia di assoluzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.



REGIONE



CORPO POLIZIA LOCALE

..... TEL..... MAIL.....

IV° Reparto: Polizia Giudiziaria e Investigazioni Generali.

CONVOCAZIONE / INVITO A PRESENTARSI

Il Sig.residente a

Via..... è convocato presso questa Caserma in (....), Vian..... per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria . In particolare per essere sentito quale persona informata sui fatti. Il suddetto deve presentarsi nel luogo di cui sopra in data.....alle ore.....munito di valido documento di identità.

Si rammenta che può/deve farsi assistere da un legale. (quando ricorre l'ipotesi)

Nell'eventualità di circostanze sorte ad impedimento, dovrà contattare questa Caserma al numero telefonico in intestazione.

In caso di inottemperanza saranno comminate le sanzioni di Legge.

IL MARESCIALLO AIUTANTE S.U.
Comandante del Reparto
(.....)



Legittimo il DASPO quinquennale

ANCHE SE IL GIUDICE PENALE HA RICONOSCIUTO LA PARTICOLARE TENUITÀ DEI FATTI

Con l'allegata sentenza il consiglio di Stato conferma l'autonomia reciproca delle decisioni prese dall'Autorità Giudiziaria da quelle dell'Autorità di P.S. Infatti prescindendo dal riconoscere o meno un'azione come commissione di reato, l'Autorità di P.S. può sempre prendere provvedimenti di natura preventiva, quando l'azione stessa, come nel caso in esame, non ritenuta in sede di giudizio penale punibile, può comunque essere ritenuta tale da comportare legittimamente l'adozione di misure previste, a tutela della sicurezza pubblica. Nel caso in esame si tratta di applicazione di DASPO.

Anche laddove vi sia stata assoluzione in sede penale per particolare tenuità dei fatti, il provvedimento del questore che applichi la misura del DASPO quinquennale, con il divieto di partecipare agli eventi sportivi calcistici e di transitare o sostare nei pressi degli stadi o dei luoghi percorsi dai tifosi, può ritenersi comunque legittimo, a maggior ragione se il destinatario risulta recidivo.

(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 7420/20; depositata 26 novembre)


Con sentenza n. 7420/20, depositata il 26 novembre scorso, il Consiglio di Stato ha chiarito

che «è legittimo il provvedimento del questore che ha applicato la misura del DASPO quinquennale, con il divieto di partecipare agli eventi sportivi calcistici e di transitare o sostare nei pressi degli stadi o dei luoghi percorsi dai tifosi, per un episodio rispetto al quale il giudice penale ha assolto l'imputato, ritenendo i fatti di particolare tenuità». In particolare, tale misura secondo il Consiglio risulta corretta a prescindere dall'esito del procedimento penale che lo ha riguardato. Con riguardo alla fattispecie in esame, l'atto di attraversare la folla diretta allo stadio, agitando un fumogeno acceso e lasciandolo, sempre acceso, in prossimità di un cancello di ingresso gremito di pubblico, è stato ritenuto gravemente pericoloso per l'incolumità di coloro che si apprestavano, in fila, ad avvicinarsi al cancello ed a oltrepassarlo per assistere alla partita. E seppure il giudice penale ha riconosciuto la particolare tenuità ai fini della assoluzione nella diversa ed autonoma sede della prevenzione, il questore poteva comunque ritenere che l'azione avesse i connotati della pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, stante il tempo e il luogo in cui questa si è svolta.

Inoltre, l'appellante risultava già

precedentemente destinatario di un altro DASPO di un anno, per il compimento di un'azione analoga, e tanto ha consentito di ritenere non solo proporzionata, ma anzi doverosa la misura di DASPO quinquennale contestata.

Esito, quest'ultimo, imposto dal-



la stessa legge, che prevede «un provvedimento di durata minima “non inferiore a cinque anni e non superiore a otto anni” a carico di coloro che avessero già riportato il divieto di cui al suddetto art. 6, comma 2».

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19 - 26 novembre 2020, n. 7420

Presidente/Estensore Frattini

FATTO E DIRITTO

Con sentenza - omissis -, qui impugnata, il T.A.R. Liguria -Sez. Prima, ha respinto il ricorso dell'odierno appellante avverso il provvedimento - omissis -, con cui il Questore di Genova ha applicato la misura del D.A.SPO. quinquennale, con il divieto di

partecipare agli eventi sportivi calcistici, e di transitare o sostare nei pressi degli stadi o dei luoghi percorsi dai tifosi.

L'appellante censura la sentenza del primo giudice per i seguenti motivi:

1) difetto ed erroneità della motivazione, travisamenti dei fatti, illogicità, contraddittorietà.

Non vi sarebbe, per l'appellante, alcuna pericolosità nel comportamento dell'appellante, essendo stato il fumogeno acceso, agitato “in maniera festosa”.

Il giudice penale avrebbe assolto l'appellante per la particolare tenuità del fatto.

In ogni caso, la Questura non avrebbe valutato la pericolosità in concreto del comportamento.

2) Difetto ed erroneità della motivazione, travisamento dei fatti; omessa pronuncia. Il primo giudice non avrebbe pronunciato sulla censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento, né sulla censura di illegittimità costituzionale della norma applicata, per la quale in ogni caso il quinquennio di divieto sarebbe del tutto sproporzionato.

L'appellante ripropone poi le ulteriori censure a suo avviso non esaminate in primo grado.

L'APPELLO È INFONDATA

Ritiene il Collegio, quanto alle ripetute censure afferenti la motivazione del provvedimento questorile e la appellata sentenza, che logicamente e correttamente sia stata ritenuta la pericolosità del comportamento dell'appellante in quanto:

A) il fatto accertato dalla Digos di Genova, di cui al verbale -

omissis - e negato anche in questa sede con mere affermazioni di smentita, evidenzia che l'appellante, noto per l'appartenenza al noto -omissis-, si dirigeva all'ingresso dello stadio - omissis - con un fumogeno acceso in mano e, attraversando la folla con il fumogeno, lo agitava tra le persone dirette al cancello dove è il primo filtro di ingresso, e là “depositava per terra” il fumogeno acceso.

È evidente, dal mero rapporto dei fatti, che l'atto di attraversare la folla diretta allo stadio, agitando un fumogeno acceso e lasciandolo, sempre acceso, in prossimità di un cancello di ingresso gremito di pubblico, costituisca attività tutt'altro che “festosa” - come la difesa dell'appellante sostiene - bensì gravemente pericolosa per l'incolumità di coloro che si apprestavano, in fila, ad avvicinarsi al cancello ed a oltrepassarlo per assistere alla partita.

L'identità dell'appellante era inequivocabilmente confermata dalle telecamere poste presso il tornello - omissis -.

Appare perciò corretta l'applicazione della misura di prevenzione all'appellante, a prescindere dall'esito del procedimento penale che lo ha riguardato.

Infatti, seppure la “particolare tenuità” è stata ritenuta dal giudice penale ai fini della assoluzione, nella diversa ed autonoma sede della prevenzione, il Questore ben poteva, come ha fatto, ritenere che l'azione dell'appellante avesse i connotati della pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, stante i connotati temporali e locali in cui l'azione stessa si è svolta.

Va poi sottolineato che l'appellante era già stato, in anni anteriori, destinatario di altro



D.A.SPO. per anni uno, per il compimento di azione del tutto analoga - possesso di artifici pirotecnici in prossimità dello stesso stadio - omissis - prima dell'inizio di altra partita della squadra Sampdoria - e ciò consente di ritenere non solo proporzionata, ma anzi doverosa la misura di D.A.SPO quinquennale contestata.

Tale esito è imposto dalla legge, che prevede (art. 6 L. n. 401/1898 nel testo novellato ex L. n. 146/2014) un provvedimento di durata minima «non inferiore a cinque anni e non superiore a otto anni» a carico di coloro che avessero già riportato il divieto di cui al suddetto art. 6 co.2.

Reputa, anzi il Collegio, che il Questore abbia tenuto conto dei connotati dell'azione - nel graduare la valutazione di ritenuta, e sussistente, pericolosità - giacché la misura applicata è stata in concreto un D.A.SPO. quinquennale, consentendo la legge allo stesso Questore di applicare il divieto per una durata fino ad otto anni.

Ciò rende infondate tutte le censure relative alla motivazione dell'atto questorile impugnato e alla sua affermata sproporzionatezza, giacché è stata determinata la misura per la durata minima possibile imposta a coloro che hanno reiterato il comportamento pericoloso dopo essere stati destinatari di analoga (e nella specie, di più breve durata) misura preventiva. Sono poi manifestamente destituite di fondamenti le censure di costituzionalità delle disposizioni applicate alla fattispecie. L'appellante pretenderebbe, con tali censure, una distorta applicazione delle norme costituzionali richiamate, che gli artt.

6, 6-bis e 6-ter L. 401/1989 mirano al contrario a seguire correttamente, giacché il fine di prevenzione di ogni comportamento pericoloso in occasione di eventi sportivi conferma, e non certo viola, i principi di eguaglianza, libertà di circolazione, necessità di adeguata valutazione prima di applicare ogni misura restrittiva o limitativa.

L'equivoco di fondo dell'appellante, persona avveza ad interpretare il principio della sana partigianeria sportiva in senso fazioso ed estremistico - come è tipico dei cd. "club ultras" - è quello di ritenere che le disposizioni costituzionali da lui stesso a sproposito invocate tutelino le manifestazioni di pericoloso estremismo delle minoranze di ultras piuttosto che - come invece deve essere secondo la Costituzione e le norme di prevenzione applicate - il diritto incompressibile dei tifosi pacifici e della stragrande maggioranza di appassionati del calcio che desiderano avvicinarsi agli stadi, entrarvi e assistere alle competizioni senza timore che, come nella fattispecie e accaduto, un fumogeno acceso lasciato accanto a loro per terra ne metta a rischio l'incolumità.

Le censure, come già detto, cadono, in quanto la pericolosità in concreto è stata non solo ritenuta e accertata, ma anche ponderata quanto alla applicazione della misura preventiva tra il minimo e il massimo di durata consentita dalla legge, attestandosi sul minimo imposto dal legislatore per il caso in esame.

È, da ultimo, infondata la censura di mancata preventiva notifica di avvio del procedimento. L'appellante, convocato in questura subito dopo i fatti, era sta-

to segnalato all'A.G. e reso edotto degli addebiti contestati.

La censurata violazione - per non avere, la Questura, notificato uno specifico avviso di inizio procedura per il D.A.SPO. - perde totalmente consistenza, risultando al più come mera irregolarità, se soltanto si considera che l'atto questorile era nella fattispecie vincolato (art. 6 co. 2 legge più volte cit.) visto che l'appellante era già stato destinatario di analoga misura preventiva, sicché il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso da quello ora infondatamente contestato; il che degrada al rango di mera irregolarità non viziante la omessa specifica comunicazione.

L'appello deve essere respinto. Le spese, come di regola, seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l'appello.

Condanna l'appellante a rifondere all'Amministrazione appellata le spese processuali, che liquida in euro 6.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscureamento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Dal Territorio

ROMA, LECCE, VITERBO, PISTOIA

**MONTECATINI
TERME**

ANZIANO
AIUTATO DALLA
**POLIZIA
LOCALE**

**SAN
SEBASTIANO
MARTIRE**
visto da
un'artista
Lituana

VITERBO

ROMA

LECCE

**VIOLA LA
QUARAN-
TENA**

**GIOVANNI
VA IN
PENSIONE**



San Sebastiano Martire, visto da un'artista Lituana

Il quadro ad olio, che si trova in copertina, è stato realizzato, dall'artista **Lituana Liucija Kvitka**, nata a Kaunas il 02/06/1938, con cittadinanza Lituana e Statunitense.

Nella sua città natale, fin da giovane, si dedica allo studio della pittura, dell'arte e della musica, in special modo quella dei maggiori artisti italiani. Nella sua terra natale, suonava come organista, scrivendo poesie e musiche con contenuti religiosi. Nelle chiese lituane esponeva i suoi dipinti, alcuni dei quali sono stati donati ad esse.

Le chiese lituane, erano state spogliate delle loro opere durante il periodo di soggezione sovietica.

Si trasferì negli Stati Uniti, nella città di Chicago, dove poté liberamente professare la sua fede cristiana e dedicarsi a ciò che amava. Organizzava opere teatrali con la partecipazione di persone di tutte le età, disegnando le scenografie, scrivendo testi teatrali, sia recitati che cantati, e per questo ottenne in breve tempo la cittadinanza statunitense come artista di rilievo.

In seguito si trasferisce a Roma, con il figlio **Atkociunas Donates**, nostro amico e socio

ANVU, innamorato dell'Italia. Qui Donatas inizia a lavorare nello staff delle guide vaticane, grazie alle conoscenze storiche e linguistiche, in particolare presta servizio presso la



Basilica del nostro patrono, nella quale accompagna artisti e uomini politici internazionali, provenienti da tutto il Mondo, ed inoltre collabora con la BBC e la RAI in alcuni documentari ed eventi internazionali.

La madre, durante questo periodo, si avvicina al culto del

Santo ed inizia a vedere nella figura del martire le sofferenze del popolo Lituano, dipingendo molti quadri aventi come soggetto San Sebastiano. Il 25 gennaio 2019 muore a Roma nella sua città tanto amata.

A Donatas va il nostro ringraziamento per la collaborazione nell'organizzazione di vari eventi, tra cui: l'incontro internazionale a Verona "La tratta degli esseri umani" con Italia e i governi di Lituania e Moldavia con relazione finale a Bruxelles presso il Parlamento Europeo; l'evento per i "100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale 1918-2018" con vari concerti in località del Veneto da parte del coro femminile della Polizia Lituana; l'incontro con Papa Francesco e l'ambasciata Lituana; e molti altri eventi internazionali, con cui Donatas ha partecipato con grande spirito di amicizia ed affetto nei nostri confronti. Grazie "Donato" da parte di tutto l'ANVU!

Per chi avesse interesse di vivere una giornata presso la Basilica del Santo, e vi posso garantire che merita di essere visitata, le informazioni si possono trovare sul seguente sito www.catacombe.org

«Sono senza medicine»: Anziano aiutato dalla Polizia Locale

MONTECATINI TERME (20945 abitanti, Provincia di Pistoia, Toscana) - «Sono senza medicine». Questa è stata la richiesta di aiuto di un anziano alla Polizia Municipale di Montecatini.

In questo nostro breve viaggio ci spostiamo a Montecatini Terme dove, in un periodo natalizio anomalo per tutti, la Polizia Locale ha dimostrato, come sempre, di essere al fianco dei cittadini: di tutti i cittadini, in modo particolare dei più deboli e fragili. Al centro di questa storia la vicenda di un pensionato che, in questa fase ancora complicata e delicata per il nostro paese, si è trovato senza medicine. Il fatto è accaduto ai primi di gennaio con l'Italia nel bel mezzo delle restrizioni contro la diffusione del Covid-19. Agli anziani è caldamente consigliato di non uscire di casa e di limitare i contatti con altre persone. Quindi cosa fare per recuperare le medicine? La risposta a questa domanda è stata «chiamo la Polizia Municipale perché non posso uscire di casa». E la Municipale di Montecatini, guidata dal **Comandante Domenico Gatto**, risponde alla richiesta di aiuto, consegnando oltre alle medicine anche un bel panettone. L'anziano infatti, aveva scoperto all'ultimo momento di non avere più in casa i suoi farmaci di vitale importanza che deve assumere

ogni giorno. Tutto è successo il primo gennaio. L'uomo ha circa ottant'anni, e vive in un appartamento in centro da solo. Montecatini Terme, come tutte le località turistiche del nostro paese, in questo periodo è una città, come tutte le città d'Italia, vuota. L'ottantenne è in una situazione difficile perché, come già detto, in questa delicata fase i medici sconsigliano agli anziani di uscire di casa. L'uomo, quindi, decide di chiamare la Polizia Locale per chiedere aiuto. E gli agenti rispondono subito alla richiesta di un uomo anziano che si è visto costretto a trascorrere le festività in solitudine. Gli agenti non hanno perso tempo e sono subito andati a casa sua

a prendere le ricette delle medicine. L'uomo poi ha richiamato gli uffici per parlare con il comandante Domenico Gatto per ringraziare esprimendo grandi apprezzamenti per la disponibilità.

Il comandante ha quindi deciso di andare a trovare l'anziano con gli agenti che stavano riportando le medicine. La Polizia Municipale ha deciso di consegnare all'uomo anche un panettone. Un piccolo gesto che racchiude un grande significato di vicinanza e di amicizia da parte del corpo. L'intervento della Polizia Locale ha messo di nuovo in evidenza un problema sociale importante che non deve essere sottovalutato.



GIOVANNI VA IN PENSIONE

Con tante FOTO che vi faranno navigare tra i ricordi

NARDÒ - Una carriera, la sua, costellata di incontri e momenti straordinari. Con decorrenza 1° novembre 2020, è andato in pensione ma non sarà "a riposo", come da gergo burocratico, **Giovanni Potenza**, Maresciallo Maggiore presso il Comando di Polizia Locale di Nardò, in servizio dal 1984 - una vita d'impegno fra servizio presso la Polizia Locale, volontariato, Società Operaia di Mutuo Soccorso G. Zuccaro (è stato Presidente per tre mandati), Confraternita delle Anime Sante del Purgatorio (di cui attualmente è Priore), componente del Consiglio Pastorale della sua Parrocchia, Guardia d'Onore al Pantheon, avrà forse più tempo da dedicare alla sua passione per l'arte o per l'ANVU, in cui è dirigente nazionale.

Il 24 marzo 1993 già Consigliere dell'Associazione Provinciale Vigili Urbani di Lecce, viene designato dal Comitato Provinciale ANVU di Lecce a rappresentare la Puglia al Congresso Nazionale ANVU del 20 ottobre dello stesso anno durante il quale viene eletto membro del Collegio dei Revisori rimanendo in carica per 5 anni.

Dal 2007 al 2012 riveste la carica di Componente del Collegio dei Probiviri, successivamente sempre con voto unanime viene eletto questa volta membro nel Collegio dei Revisori e al X Congresso Nazionale svoltosi a Riccione nel 2019 viene riconfermato fino a scadenza mandato che scade il 2024.

Questo sicuramente è un riconoscimento che premia le sue doti morali e professionali quali esempio quotidiano



Giovanni Potenza,
Maresciallo Maggiore





da sinistra Silvana Paci, Giovanni Potenza, Gaetano Barione



da sinistra, Dott. Luciano Mattarelli, Giovanni Potenza

di valori ispirati alla trasparenza e all'onestà fin dal 1993 anno in cui entrò a parte dell'ANVU stabilendo così un filo diretto tra le Polizie Locali del Salento e la Presidenza dell'Associazione Professionale Polizie Locali d'Italia rappresentata prima dal **Cav. Dott. Elvino Del Bene**, dopo dal **Dott. Luciano Mattarelli**, successivamente dal **Dott. Nicola Salvato** e attualmente dalla **Dott.ssa Silvana Paci**.

Chi lo conosce non può immaginarlo fermo. Ha sempre prestato la sua competenza alle iniziative di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto presso le scuole di ogni ordine e grado, organizzando giornate di Studio per gli Operatori della Polizia Locale della Provincia di Lecce e ricevendo numerosi attestati di stima ed encomi da vari Sindaci di Nardò per l'impegno profuso, anche in situazioni straordinarie verificatesi nel territorio. Tra i suoi momenti straordinari sono da ricordare il memorabile 25 aprile 2005 mentre sulla tribuna d'onore nel Quirinale regge con orgoglio ed emozione il gonfalone del Comune di Nardò, che viene decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile dal Presidente **Carlo Azeglio Ciampi**.

Nel 2011 sarà il Presidente **Giorgio Napolitano** a conferirgli l'Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Il rapporto con i Papi e i Vescovi della Diocesi prima di Nardò poi di Nardò Gallipoli ha risvolti unici: da più di trent'anni è lui "l'uomo degli stemmi", l'artista che riproduce gli stemmi dei Papi e dei Vescovi apposti sugli ingressi della Basilica Cattedrale di Nardò e del Vescovado. Gli stemmi di Papi e Vescovi, rinnovati ad ogni cambio di Titolare, non sono, infatti, realizzati in serie dalla Santa Sede ma riprodotti da un artista appositamente individuato dalla Curia Vescovile: a Nardò è Giovanni Potenza. È un lavoro delicato, che richiede competenza e pazienza: gli stessi principi che ha applicato anche nel suo lavoro.

Positivo al Covid-19 viola la quarantena

Identificato dalla Polizia Locale

VETRALLA - La Polizia Locale di Vetralla ha identificato e segnalato all'autorità giudiziaria un uomo che, positivo al Covid-19, ha violato la quarantena.

Dalle grandi città, ai medi centri, fino ai piccoli borghi la Polizia Locale è sempre presente con impegno e serietà a tutela della salute e sicurezza dei cittadini. E questa volta, nel nostro tradizionale viaggio lungo lo Stivale, andiamo a Vetralla (comune con 13.978 abitanti in Provincia di Viterbo, Lazio), dove gli uomini del maggiore **Ivo Aquilani**, del corpo di Polizia Locale, hanno prima identificato e poi segnalato all'autorità giudiziaria un uomo che, essendo positivo al Covid-19, avrebbe violato la quarantena uscendo di casa.

Il caso risale ai primi di dicembre 2020 e il fatto dimostra l'impegno e la capacità della Polizia Locale di controllare il territorio in modo efficace e capillare.

Fondamentale, però, è stata la collaborazione di alcuni cittadini che hanno segnalato alla Polizia Locale l'uomo che, positivo al Covid-19, circolava liberamente nonostante l'obbligo a rimanere in quarantena.

«Il controllo e presidio del territorio - si legge nella nota diramata dal comando - da parte del corpo di Polizia Locale di Vetralla continua. Durante un'attività mirata alla vigilanza e contenimento dell'emergenza legata al Covid-19, il personale del comando di Polizia Locale, in scorta a varie segnalazioni di cit-

tadini, è riuscito a identificare e successivamente, dopo appurati controlli, a segnalare all'autorità giudiziaria, un uomo che, risultato positivo al Coronavirus, ha violato la quarantena obbligatoria circolando liberamente su pubblica via. Oltre ai normali controlli istituzionali, che il comando è chiamato a compiere tutti i giorni legati alla viabilità cittadina (rilevazione sinistri, polizia amministrativa annonaria, edilizia ecc) da marzo è impegnato a fronteggiare, unitamente alle altre forze di polizia, l'epidemia legata al Covid-19. In questi ultimi mesi - conclude la nota - sono stati centinaia i controlli effettuati su persone ed esercizi commerciali dell'intero territorio».



CAMPAGNA ABBONAMENTO PÒLIS



L'informazione professionale specializzata per:

- Polizia locale su tutto il territorio nazionale
- Soci Anvu
- Uffici acquisti e risorse umane
- Municipi, prefetture e enti locali
- Ministeri
- Sicurezza del territorio
- Organi e attività del cittadino
- Studi di ingegneria e architettura

BIMESTRALE (6 USCITE ALL'ANNO)

**Gennaio - Febbraio / Marzo - Aprile / Maggio - Giugno
Luglio - Agosto / Settembre - Ottobre / Novembre - Dicembre**

Sottoscrivere l'abbonamento a Pòlis è il modo più efficace e immediato per garantirsi tutti i numeri della rivista e ricevere così, comodamente a casa o in ufficio, le informazioni sull'attività dell'Anvu e, più in generale, sul mondo della polizia locale. **Il costo dell'abbonamento annuale (6 numeri) è di euro 20,00. Compilare il tagliando sottostante e spedirlo a Sede Legale ANVU - Via del Rosso n. 84, Orbetello, GR**

RICHIESTA DI ABBONAMENTO

Desidero abbonarmi a Pòlis tramite un versamento di euro 20,00 che pagherò tramite:

bonifico bancario intestato a Sede Legale ANVU

Banca d'appoggio: BANCA Cassa Risparmio Firenze - Agenzia Orbetello - Corso Italia n. 86
IBAN ANVU : IT 29 U 03069 7232100000001718

Per informazioni, scrivere a: info@anvu.it

La rivista va spedita a:

Nome Cognome

Ente

Codice Fiscale/Partita Iva (obbligatorio se si desidera fattura)

Via N.....


Cap Città Prov

Tel Fax Email

Legge privacy. Tutti i dati rilasciati verranno raccolti e trattati (in modalità manuale ed informatica) nel rispetto del D.lgs 196/03 anche per l'eventuale invio di materiale informativo e/o promozionale. I dati non verranno diffusi a soggetti esterni ad eccezione di istituti bancari, società di recapito corrispondenza, aziende da noi incaricate per la gestione dei servizi. È Suo diritto chiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al titolare del trattamento: Sede Legale ANVU - Via del Rosso n. 84, Orbetello, GR. Può trovare il testo integrale della legge con l'enunciazione di tutti i Suoi diritti (titolo II) sul sito www.anvu.it al link Legge privacy.
Data firma

Il presente tagliando va spedito via mail a: webmaster@anvu.it - oppure in busta chiusa a: Sede Legale ANVU - Via del Rosso n. 84, Orbetello, GR. Ricordiamo che i Soci ANVU riceveranno regolarmente "POLIS". La campagna di abbonamento è rivolta esclusivamente ai non Soci ANVU che desiderano ricevere la rivista.

Nuovo Narcotest Multi_Drug Test Wipetect_x94™ Intercetta sostanze sospette su Superfici, Polveri, Solidi, Sudore, Pelle



- Facile esame su superfici
- Rapidissimo risultato (2 minuti)
- Precisione ed attendibilità al 100%
- Indagine di 9, 4 o 3 gruppi di sostanze stupefacenti
- Pannello integrato per analisi simultanea di più sostanze
- Protezione della banda del test (anti adulterazione)
- Risultati interpretabili a vista o con lettore per stampa oggettiva
- Reagente innocuo
- Lettore per Stampa e gestione dati (opzionale)
- Abilitato ad uso forense



Drogometro HRDR-200ALC Orawell/Oratect Fare un test rapido su strada non è mai stato così facile, veloce e affidabile



- Elevata accuratezza e sensibilità 100%
- Portatile, leggero e creato per uso su strada
- Display multicolore ad elevate prestazioni
- GPS integrato per geolocalizzazione
- Veloce identificazione dati test droga, numero lotto, dati utente
- Lettura QR Code per ingresso automatico informazioni test droghe
- Avviso Scadenza lotto e test
- Software e Cloud per la gestione dati integrata
- Stampante professionale portatile da cintura
- Valigia protettiva con spazio per test droghe
- Connettività WiFi, Bluetooth e USB a pc portatili, stampanti
- Refertazione ufficiale dei risultati a supporto della pattuglie
- Utilizzato da Comandi di Polizie Locali e strutture sanitarie



ALCOOLTEST MARKETING ITALY S.r.l.

Via delle Nazioni 2/o

06083 BASTIA UMBRA (PG)

www.alcooltest.org



3398282019



alcooltest@alcooltest.org